Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 338 del 4 dicembre 1978

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 4 dicembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 20 ottobre 1978, n. **766.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **767.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **768.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **769.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1978, n. **766**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania relativo ai trasporti aerei civili, con annessa tabella delle rotte, firmato a Roma il 19 dicembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA RELATIVO AI TRASPORTI AEREI CIVILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista di Romania,

desiderando sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del trasporto aereo, e

desiderando concludere un Accordo al fine di istituire servizi aerei regolari tra i loro rispettivi Paesi,

hanno designato i loro Plenipotenziari, i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e del suo Annesso

a) l'espressione « Convenzione » significa la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944, alla quale entrambe le Parti Contraenti hanno aderito;

b) l'espressione « Autorità Aeronautica » significa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della Aviazione civile e, per quanto riguarda la Romania, il Comando della Aviazione civile - TAROM - del Ministero della difesa nazionale, o, in entrambi i casi, qualsiasi organismo autorizzato ad esercitare le funzioni che sono attualmente attribuite a dette Autorità;

c) l'espressione « impresa designata » significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti Contraenti abbia designato, conformemente all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per ragioni non commerciali » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente accorda all'altra Parte Contraente i diritti previsti dal presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nelle tabelle riportate nell'Annesso al presente Accordo Tali servizi e tali rotte saranno denominati qui di seguito « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

2 L'impresa designata di ciascuna Parte Contraente usufruirà dei seguenti diritti:

a) del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) del diritto di effettuare scali non commerciali su detto territorio;

c) del diritto di imbarcare e sbarcare, nel suddetto territorio, sui servizi convenuti, passeggeri, merci e posta, alle condizioni stabilite nel presente Accordo e nel suo Annesso.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da conferire all impresa designata dell'una e dell'altra Parte Contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci e posta trasportati contro pagamento o destinati ad un altro punto del territorio di questa altra Parte Contraente (« cabotaggio »)

Articolo 3

1 Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare una impresa di trasporto aereo per l'esercizio dei servizi convenuti. Tale designazione sarà oggetto di una notifica scritta tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

2 La Parte Contraente che ha ricevuto la notifica di designazione accorderà senza indugio subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, all'impresa designata dall'altra Parte Contraente, l'autorizzazione d'esercizio necessaria.

3 Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente potranno esigere che l'impresa designata dall'altra Parte Contraente fornisca la prova di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicate dalle dette Autorità per l'effettuazione dei servizi aerei internazionali.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di non accordare l'autorizzazione di esercizio prevista al paragrafo 2 del presente articolo o di imporre quelle condizioni che potessero essere ritenute necessarie per l'esercizio, da parte dell'impresa designata, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo nel caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che una parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di tale impresa appartengano alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a cittadini di questa ultima.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa designata potrà iniziare in qualsiasi momento l'esercizio di tutti i servizi convenuti, purchè siano state soddisfatte le condizioni fissate nell'articolo 6.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio da parte dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, dei diritti specificati all'articolo 2 del presente Accordo, o di subordinare l'esercizio di tali diritti alle condizioni che essa riterrà necessarie, se:

a) essa non possieda la prova che una parte preponderante della proprietà e l'effettivo controllo di tale impresa appartengono alla Parte Contraente che ha designato l'impresa o a suoi cittadini, oppure

b) tale impresa non si sia conformata alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative della Parte Contraente che ha concesso tali diritti, oppure

c) tale impresa non operi i servizi convenuti alle condizioni prescritte dal presente Accordo e dal suo Annesso.

2. A meno che la revoca, la sospensione o la fissazione delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non siano immediatamente necessarie per evitare nuove infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, un tale diritto potrà essere esercitato solamente dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente

Articolo 5

1. Le imprese designate godranno di pari ed eque possibilità per l'esercizio dei servizi convenuti tra i territori delle Parti Contraenti.

2 Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente prendera in considerazione gli interessi della impresa designata dell'altra Parte Contraente allo scopo di non danneggiare indebitamente i servizi aerei che questa ultima assicura su tutte o parte delle stesse rotte.

3 L'esercizio dei servizi convenuti sarà organizzato in stretta relazione con la domanda di trasporto pubblico sulle rotte specificate. L'obiettivo fondamentale di ciascuno dei servizi convenuti sarà quello di offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda attuale e ragionevolmente prevedibile di trasporto di passeggeri, di merci e di posta provenienti o destinati al territorio dell'altra Parte Contraente che avrà designato l'impresa esercente detto servizio.

4 I diritti accordati a ciascuna impresa designata per trasportare passeggeri, merci e posta fra il territorio dell'altra Parte Contraente ed i territori di Stati terzi saranno esercitati rispettando i principi generali di sviluppo dei trasporti aerei internazionali, secondo i quali la capacità di trasporto offerta deve essere adeguata:

a) alla domanda di trasporto da o per il territorio della Parte Contraente che avrà designato l'impresa;

b) alla domanda di trasporto esistente nella regione attraversata dalle rispettive linee aeree, tenuto conto dei servizi aerei assicurati dalle imprese di altri Stati della regione;

c) alle esigenze di un esercizio economico dei servizi diretti

Articolo 6

1. Prima dell'inizio dei due periodi che vanno dal 1° aprile al 31 ottobre e dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno seguente, le imprese designate dalle due Parti Contraenti determineranno, di comune accordo, la frequenza dei servizi, la ripartizione degli orari e le altre condizioni economiche e tecniche per l'esercizio dei servizi convenuti; le intese su tali questioni saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente, conformemente alle rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

2 Gli orari dei servizi convenuti saranno sottoposti alla approvazione delle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti come minimo 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio dell'esercizio di tali servizi La stessa disposizione varrà in caso di modifiche successive. Questo termine di tempo può essere ridotto in casi particolari, qualora le Autorità Aeronautiche si accordino in tal senso.

3 Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte Contraente dovranno fornire alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, su loro richiesta, i dati statistici di esercizio concernenti l'utilizzazione della capacità di trasporto offerta, sui servizi da o per l'altra Parte Contraente, dall'impresa designata dalla prima Parte Contraente sulle rotte specificate nell'Annesso al presente Accordo.

Articolo 7

1 Le tariffe di ciascun servizio convenuto saranno fissate a tassi ragionevoli, tenuto conto di tutti gli elementi determinanti, quali il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di ciascun servizio, e le tariffe delle altre imprese di trasporto aereo che operano tutta o parte della stessa rotta.

2 Le tariffe menzionate al paragrafo 1 del presente articolo saranno, possibilmente, fissate di comune accordo dalle imprese designate delle due Parti Contraenti e dopo aver consultato le altre imprese di trasporto aereo che servono tutta o parte della stessa rotta Le imprese designate dovranno, per quanto possibile, concludere tale accordo ricorrendo alla procedura di fissazione delle tariffe stabilita dalla Associazione del Trasporto Aereo Internazionale (IATA).

3. Le tariffe così fissate saranno sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi

particolari tale termine potrà essere ridotto, subordinatamente al benestare di dette Autorità.

4 Qualora le imprese designate non possano raggiungere una intesa o se le tariffe da esse fissate non siano approvate dalle Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per fissare tali tariffe di comune accordo.

5 Qualora non si possa addivenire alla intesa tra le Autorità Aeronautiche prevista dal paragrafo 4 del presente articolo, la controversia sarà sottoposta alla procedura prevista dall'articolo 14 del presente Accordo.

6. Le tariffe già stabilite resteranno in vigore sino a quando non saranno fissate le nuove tariffe conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi aerei internazionali previsti dal presente Accordo, come pure le riserve di carburante e lubrificante, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo esistenti su tali aeromobili, sono esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni gravame fiscale

2. Sono ugualmente esentati dai predetti oneri doganali e fiscali, con l'esclusione dei diritti remunerativi di servizi resi:

a) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti e depositati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili di tale impresa;

b) i carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e l'equipaggiamento normale di bordo che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei convenuti, prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalle Autorità della detta altra Parte Contraente, ai fini del loro uso e consumo di volo.

3. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei precedenti paragrafi non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi aerei e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia autorizzata la cessione ad altra impresa aerea o la nazionalizzazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata.

Le esenzioni previste dal presente articolo, applicabili anche alla parte dei suindicati materiali che viene usata o consumata nel corso dei voli al di sopra del territorio della Parte Contraente che concede l'agevolazione, possono essere subordinate alla osservanza di particolari formalità normalmente applicate nel detto territorio, ivi compresi i controlli doganali.

Articolo 9

1 Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, la sosta e l'uscita degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o l'esercizio, la navigazione e la condotta di tali aeromobili durante la permanenza all'interno del proprio territorio si applicheranno agli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

2 Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di ciascuna Parte Contraente che disciplinano sul proprio territorio l'ingresso, il soggiorno e l'uscita di passeggeri, equipaggi, merci e posta, che riguardano le formalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la materia doganale e le misure sanitarie, si applicheranno ai passeggeri, equipaggi, merci e posta trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, mentre si trovano su detto territorio.

3. Le tasse e gli altri diritti per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dell'equipaggiamento tecnico sul territorio di una Parte Contraente saranno percepiti conformemente ai tassi ed alle tariffe stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Parte Contraente.

Articolo 10

Ciascuna Parte Contraente conferirà all'impresa designata dell'altra Parte Contraente, su base di reciprocità, il diritto di mantenere nei punti indicati nelle tabelle delle rotte, sul territorio dell'altra Parte Contraente, uffici e personale commerciale, amministrativo e tecnico scelto fra i cittadini dell'uno e/o dell'altro Paese, necessari per le esigenze dell'impresa designata.

Il suddetto personale dovrà osservare le norme che regolano l'ingresso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente così come le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili su tale territorio.

Il numero di tale personale sarà fissato in base ad una intesa tra le imprese designate e sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità *Aeronautiche delle due Parti Contraenti.*

Ciascuna Parte Contraente fornirà l'assistenza e le facilitazioni necessarie ai suddetti uffici e personale, anche per quanto riguarda il soggiorno di tale personale.

Articolo 11

I saldi tra le entrate e le spese realizzati nel territorio di una Parte Contraente dall'impresa designata dall'altra Parte Contraente saranno trasferiti conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento in vigore fra le due Parti Contraenti. Nel caso in cui tale Accordo non esista, i pagamenti saranno effettuati in valuta convertibile. Le sòmme in questione saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcuna imposizione o restrizione su base di reciprocità.

Articolo 12

In uno spirito di stretta collaborazione le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurare che i princìpi definiti nel presente Accordo siano applicati e che gli obiettivi di quest'ultimo siano realizzati in modo soddisfacente.

Articolo 13

1. Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Ogni modifica del presente Accordo entrerà in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di accordi internazionali.

2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note diplomatiche.

3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra le Autorità Aeronautiche in merito alla modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovrà iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione di una richiesta in tal senso.

Articolo 14

Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sarà regolata attraverso negoziati diretti tra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti. Qualora dette Autorità non pervengano ad un accordo, la controversia dovrà essere regolata per via diplomatica.

Articolo 15

Il presente Accordo e le sue eventuali modifiche saranno registrate presso l'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (OACI)

Articolo 16

D'intesa fra le Parti Contraenti, il presente Accordo ed il suo Annesso saranno messi in armonia con ogni Convenzione di carattere multilaterale che vincoli contemporaneamente le due Parti Contraenti.

Articolo 17

Ciascuna Parte Contraente potrà, in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte Contraente il proprio desiderio di denunciare il presente Accordo. Tale notifica sarà comunicata simultaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale La denuncia avrà effetto 12 (dodici) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che tale denuncia non venga ritirata di comune accordo prima della fine del detto periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente la notifica sarà considerata come pervenuta 14 (quattordici) giorni dopo la data in cui l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne avrà ricevuto comunicazione.

Articolo 18

Le disposizioni del presente Accordo entreranno in vigore quando le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle proprie formalità costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

Fatto a Roma il 19 dicembre 1975 in duplice esemplare, nelle lingue italiana, romena e francese, facendo i tre testi ugualmente fede, salvo divergenze, nel cui caso prevarrà il testo francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	*Per il Governo della Repubblica Socialista di Romània*
Cesidio Guazzaroni	Jacob Jonascu

ANNESSO

A

TABELLA DELLE ROTTE

I

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei con pieni diritti di traffico da parte dell'impresa designata dal Governo della Repubblica Italiana:

Roma — un punto intermedio — Bucarest e v.v.

II

Rotta sulla quale potranno essere operati servizi aerei con pieni diritti di traffico da parte dell'impresa designata dal Governo della Repubblica Socialista di Romania:

Bucarest — un punto intermedio — Roma e v.v.

B

1. Il punto intermedio sarà determinato dalle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti e, in relazione agli interessi della impresa designata, potrà non essere servito per tutti i voli o per alcuni di essi.

2. La capacità da operarsi da parte delle imprese designate sulle rotte menzionate al paragrafo A sarà ripartita dalle predette imprese in misura uguale in termini di posti.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **767.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato spagnolo sulla protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, con protocollo ed allegati, firmato a Madrid il 9 aprile 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO SPAGNOLO SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI PROVENIENZA, DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DENOMINAZIONI DI DETERMINATI PRODOTTI

Il Presidente della Repubblica italiana

e

Il Capo dello Stato spagnolo

In considerazione dell'interesse dei due Stati contraenti di proteggere efficacemente contro la concorrenza sleale determinati prodotti naturali e industriali, in particolare le indicazioni di provenienza, ivi comprese le denominazioni di origine e le altre denominazioni riservate a determinati prodotti,

Hanno convenuto di stipulare un Accordo e a tal fine hanno nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica italiana

S E Ettore STADERINI, Ambasciatore d'Italia in Spagna

Il Capo dello Stato spagnolo

S E Pedro CORTINA MAURI, Ministro degli Affari Esteri

i quali, dopo lo scambio dei rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella debita e buona forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuno degli Stati contraenti si impegna ad adottare le misure idonee a proteggere in modo efficace:

1°) i prodotti naturali e industriali originari del territorio dell'altro Stato contraente contro la concorrenza sleale nelle attività industriali e commerciali;

2°) i nomi e le denominazioni menzionati agli articoli 2 e 3, e così pure le denominazioni elencate negli Allegati A e B del presente Accordo, nella misura stabilita dal medesimo e dal Protocollo ad esso allegato.

Articolo 2

1. Il nome Repubblica italiana, le denominazioni Italia, Enotria, i nomi delle regioni e delle zone storiche, delle regioni amministrative, delle province, dei comuni, delle frazioni, dei territori e delle località geografiche italiani, nonché le denominazioni indicate nell'Allegato A del presente Accordo, sono riservati in Spagna esclusivamente a prodotti o merci italiani, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo.

2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una località posti al di fuori del territorio della Repubblica italiana, tale denominazione potrà essere usata per prodotti o merci non italiani soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilità di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci.

3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicità, il proprio nome, la propria ragione sociale — sempre che questa contenga il nome di una persona fisica —, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci.

4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5

Articolo 3

1. Il nome España, le denominazioni Hispania, Spania, Iberia, e i nomi dei municipi, province, regioni e zone storiche e geografiche spagnoli, nonché le denominazioni elencate nell'Allegato B del presente Accordo, sono riservati nel territorio della Repubblica italiana esclusivamente ai prodotti o merci spagnoli, e debbono essere ivi utilizzati soltanto alle stesse condizioni previste dall'ordinamento giuridico spagnolo, a meno che determinate disposizioni di tale ordinamento non siano dichiarate inapplicabili dal Protocollo allegato al presente Accordo.

2. Se una delle denominazioni protette a sensi del comma 1 coincide con la denominazione di un territorio o di una località posti al di fuori del territorio dello Stato spagnolo tale denominazione potrà essere usata per prodotti o merci non spagnoli soltanto come indicazione di provenienza e in una forma che escluda ogni possibilità di errore circa la provenienza e il carattere di tali prodotti o merci.

3. Del pari, il disposto del comma 1 non impedisce di indicare sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, sulle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto o in ogni altro documento commerciale o nella pubblicità, il proprio nome, la propria ragione sociale — sempre che questa contenga il nome di una persona fisica —, come pure il suo domicilio o sede, a condizione che tali indicazioni non siano usate come marchi dei prodotti o merci e che esse siano in ogni caso accompagnate dalla menzione della effettiva origine geografica dei prodotti o delle merci

4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5

Articolo 4

1. Se i nomi e le denominazioni protetti ai sensi degli articoli 2 e 3 sono usati contrariamente a tali disposizioni, nel commercio di prodotti o di merci, o nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicità, tale uso è represso in virtù del presente Accordo mediante tutte le misure giudiziarie o amministrative, compreso il sequestro, che, secondo la legislazione dello Stato contraente nel quale la protezione è richiesta, siano applicabili nella tutela contro la concorrenza sleale o nella repressione dell'uso di denominazioni illecite.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui tali nomi o denominazioni sono usati nella loro traduzione oppure insieme ad una indicazione concernente l'effettiva provenienza o con aggiunte come « classe », « tipo », « forma », « stile », « imitazione », « genere », « qualità », « concorrente », « carattere » e simili. In particolare, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene impedita dal fatto che le denominazioni protette dagli articoli 2 e 3 vengano usate in una forma modificata (variante), sempre che esista, nonostante la modifica stessa, il pericolo di una confusione nel commercio.

3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai prodotti o merci in transito.

Articolo 5

Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche quando sui prodotti o merci, nella loro presentazione o imballaggio, nelle etichette, nelle fatture, nei documenti di trasporto, in ogni altro documento commerciale o nella pubblicità, sono usati indicazioni, marchi, nomi, iscrizioni o figure che contengano direttamente o indirettamente indicazioni false o suscettive di trarre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la classe o le qualità essenziali dei prodotti o delle merci.

Articolo 6

I reclami relativi ad atti contrari alle disposizioni del presente Accordo possono essere fatti valere in via diplomatica. Essi possono anche essere proposti davanti alle competenti autorità giudiziarie degli Stati contraenti, oltre che dalle persone fisiche o giuridiche che vi hanno diritto in base alla legislazione degli Stati contraenti, anche da sindacati, consorzi, associazioni ed organizzazioni che rappresentano i produttori, i fabbricanti, i commercianti o i consumatori interessati di uno Stato contraente, sempre che essi abbiano la capacità di stare in giudizio in base alla legislazione di tale Stato. I medesimi soggetti possono esercitare azioni o proporre ricorsi legali anche in sede penale sempre che la legislazione dello Stato contraente in cui si svolge il procedimento penale preveda tali azioni o ricorsi.

Articolo 7

1. La protezione stabilita agli articoli 2 e 3 del presente Accordo opera di pieno diritto.

2. Ciascuno degli Stati contraenti ha facoltà di chiedere all'altro Stato di vietare l'importazione di prodotti o merci portanti una delle denominazioni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo, ove tali prodotti e merci non siano accompagnati da un documento che giustifichi il diritto alla denominazione stessa. In tal caso i prodotti e le merci sprovvisti di tale documento non vengono ammessi all'importazione.

3. Lo Stato contraente che formula la domanda prevista al comma 2 del presente articolo deve indicare all'altro Stato le autorità competenti al rilascio di tale documento. Un modello del documento stesso deve essere unito a tale comunicazione.

Articolo 8

1. Prodotti, merci, imballaggi, etichette, fatture, documenti di trasporto e altri documenti commerciali, nonché mezzi pubblicitari, che all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo si trovino nel territorio di uno degli Stati contraenti e che rechino lecitamente indicazioni il cui uso è proibito dall'Accordo stesso, possono essere venduti o utilizzati per la durata di due anni a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il periodo di tempo previsto nel comma precedente viene portato a otto anni per i vasi di vetro o ceramica, sui quali sia stata incisa una denominazione protetta in conformità del presente Accordo.

3. La disposizione del comma 3 degli articoli 2 e 3 è ugualmente applicabile se una delle denominazioni protette è già stata usata lecitamente almeno da due anni prima della data di entrata in vigore del presente Accordo come ragione sociale o parte della ragione sociale di una ditta o di una impresa industriale o commerciale. Tale diritto all'uso della denominazione può essere trasmesso mediante atto fra vivi o disposizione a causa di morte soltanto insieme alla ditta o all'impresa industriale o commerciale alla quale la ragione sociale appartiene.

4. Quanto sopra non pregiudica in alcun modo la disposizione dell'articolo 5.

Articolo 9

1. Le liste degli Allegati A e B del presente Accordo possono essere modificate o ampliate mediante Scambio di Note. Tali modifiche o ampliamenti non possono essere rifiutati dall'altro Stato contraente se non in base a validi e fondati motivi tali da poter legittimamente giustificare il rifiuto della protezione.

2. Peraltro, ciascuno degli Stati contraenti può limitare la lista delle denominazioni dei prodotti o merci originari del suo territorio, senza richiedere l'approvazione dell'altro Stato contraente.

3. In caso di modifica o ampliamento della lista di denominazioni per prodotti o merci originari del territorio di uno degli Stati contraenti, sono ugualmente applicate le disposizioni dell'articolo 8; peraltro, in luogo delle date menzionate in tale articolo, si tiene conto della data della pubblicazione ufficiale della modifica o ampliamento da parte dell'altro Stato contraente.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non escludono la protezione più ampia che disposizioni di diritto interno o altri Accordi internazionali accordano o potranno accordare in uno degli Stati contraenti per le denominazioni dell'altro Stato protette a sensi degli articoli 2 e 3.

Articolo 11

1. Al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo viene costituita una Commissione mista formata da rappresentanti dei Governi di ciascuno degli Stati contraenti.

2. La Commissione mista ha in particolare i compiti seguenti:

a) lo studio di proposte dirette a perfezionare le disposizioni legislative e regolamentari dei due Stati sulle denominazioni di origine, le indicazioni di provenienza e la protezione contro la concorrenza sleale;

b) lo studio delle misure più efficaci a proteggere congiuntamente le denominazioni di origine italiane e spagnole negli altri Stati;

c) l'esame delle proposte di modifica o di ampliamento delle liste comprese negli Allegati A e B;

d) lo studio di ogni argomento connesso alla esecuzione del presente Accordo

3. La Commissione mista si riunisce a richiesta di uno degli Stati contraenti

Articolo 12

1 Il presente Accordo è sottoposto a ratifica Gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile in Roma.

2. L'Accordo entra in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e rimane in vigore a tempo indeterminato.

3 L'Accordo può essere denunciato in qualunque momento da ciascuno degli Stati contraenti col preavviso di un anno

In FEDE DI CHE i predetti Plenipotenziari hanno sottoscritto il presente Accordo

FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede

Per la Repubblica italiana
ETTORE STADERINI

Per lo Stato spagnolo
PEDRO CORTINA MAURI

PROTOCOLLO

Gli Stati contraenti, desiderosi di regolare con maggiore precisione l'applicazione di alcune disposizioni dell'Accordo per la protezione delle indicazioni di provenienza, denominazioni di origine e denominazioni di determinati prodotti, firmato in data odierna;

Hanno convenuto di adottare le seguenti disposizioni che faranno parte integrante del predetto Accordo:

1. Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non obbligano gli Stati contraenti ad applicare nei loro territori, agli effetti della commercializzazione dei prodotti o merci con denominazioni protette in conformità ai detti articoli, le disposizioni legislative e amministrative dell'altro Stato che si riferiscano al controllo amministrativo di tali prodotti o merci, come ad esempio le disposizioni che riguardino la tenuta di registri di entrata e uscita e la circolazione di detti prodotti o merci.

2. Le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano le norme esistenti in ciascuno degli Stati contraenti in merito all'importazione e alla commercializzazione di prodotti o merci, fatte salve le norme dell'articolo 7, commi 2 e 3, dell'Accordo stesso.

3. Le indicazioni relative alle qualità essenziali dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 5 dell'Accordo sono fra le altre:

a) per i vini spagnoli

generoso, noble de mesa, fino, oloroso, rancio, clàsico, reserva;

b) per i vini italiani

classico, superiore, fine, vergine (o solera per i soli vini marsala), gran riserva, riserva, secco, amabile, asciutto, e tutte quelle usate in Italia anche nelle lingue tedesca o francese rispettivamente nelle Regioni Trentino-Alto Adige (Sudtirol) e nella Regione Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste) nelle quali le lingue stesse sono lingue ufficiali (ad esempio, per quanto concerne la Regione Trentino-Alto Adige (Südtirol), le indicazioni tedesche Auslese, Beerenauslese, Spaetlese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Kabinett, ecc.; e per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste), le indicazioni francesi mousseux, pétillant, sec, ecc.).

Le liste di tali indicazioni sulle qualità essenziali possono essere modificate, ampliate o limitate da ciascuno degli Stati contraenti mediante notifica scritta all'altro Stato.

4 Gli articoli 2 e 3 dell'Accordo non si applicano alle denominazioni delle razze animali

5. L'inclusione della denominazione « Iberia » nell'articolo 3 dell'Accordo non esclude la possibilità che la denominazione stessa sia usata nella Repubblica italiana per i prodotti o merci portoghesi

6. Qualora le denominazioni che non sono comprese nelle liste A e B allegate all'Accordo e le indicazioni delle qualità essenziali dei prodotti o merci di cui al comma 3 del presente Protocollo siano uguali o similari nelle lingue dei due Stati contraenti, si aggiunge ad esse una indicazione geografica o il nome dello Stato di origine del prodotto.

FATTO a Madrid, il nove aprile millenovecentosettantacinque, in due esemplari originali, in lingua italiana e spagnola, facenti entrambi ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
ETTORE STADERINI

Per lo Stato spagnolo
PEDRO CORTINA MAURI

ALLEGATO A (LISTA ITALIANA)

ALIMENTARI E PRODOTTI AGRICOLI

LIQUORI E DISTILLATI

Grappa
Grappa di Barolo
Grappa Piemonte
Grappa trevigiana
Arzente
Distillato di pere alto-atesino (Südtiroler Birnenschnaps)
Distillato di albicocche della Val Venosta (Vintschger Aprikosen oder Marillenschnaps)
Kirsch italiano
Centerbe d'Abruzzo
Villacidro
Cerfinio
Genziana alto-atesina (Südtiroler Enzian)
Maraschino italiano
Slivoviz italiano
Nocino tipico del Modenese

VINI

Vermouth italiano

Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste)

Donnaz
Enfer d'Arvier

Piemonte

Barbera d'Alba
Barbera d'Asti
Barbera del Monferrato
Barbaresco
Bonarda d'Asti
Brachetto d'Asti
Carema
Freisa d'Asti
Freisa di Chieri
Gattinara
Grignolino d'Asti
Nebbiolo d'Alba
Nebbiolo piemontese
Asti
Asti spumante
Moscato d'Asti
Moscato d'Asti spumante
Caluso passito
Cortese dell'Alto Monferrato
Dolcetto delle Langhe
Dolcetto di Ovada
Caluso passito liquoroso
Erbaluce di Caluso
Moscato Naturale d'Asti
Malvasia di Casorzo d'Asti
Sizzana
Ghemme
Boca
Fara
Brachetto d'Acqui
Rubino di Cantavenna
Dolcetto d'Acqui
Colli Tortonesi
Malvasia Castelnuovo don Bosco
Vermuth di Torino o Vermouth di Torino o Torino o Gran Torino

Lombardia

Oltrepò Pavese
Frecciarossa di Casteggio
Moscato di Casteggio
Bianco Cortese dell'Oltrepò Pavese
Riesling dell'Oltrepò Pavese
Barbacarlo dell'Oltrepò Pavese
Gran Spumante Riserva « La Versa »
Gran Moscato Fior d'Arancio « La Versa »
Clastidium bianco, rosso e rosato di Casteggio
Buttafuoco rosso dell'Oltrepò Pavese
Lugana
Vino del Garda
Valtellina
Valtellina superiore
Grumello
Inferno
Sassella Valgella
Botticino
Cellatica
Franciacorta (rosso o Pinot)
Riviera del Garda rosso
Riviera del Garda chiaretto
Tocai di San Martino della Battaglia

Liguria

Cinqueterre o Cinqueterre Sciacchetrà
Dolceacqua
Roscese di Dolceacqua
Coronata
Polcevera
Vermentino ligure

Trentino Alto-Adige (Südtirol)

Trentino
Termeno (Traminer) - Altri Stati potranno utilizzare tale denominazione purché seguita dal nome geografico del luogo di produzione
Caldaro (Kalterer)
Lago di Caldaro (Kalterersee)
Lago di Caldaro scelto (Kalterersee Auslese)
Santa Maddalena (St. Magdalener)
Lagarino rosato di Gries (Grieser Lagrein Kretzer)
Meranese di Collina (Meraner Küchelberger)
Terlano (Terlaner)
Colline di Bolzano (Bozner Leiten)
Appiano (Eppaner)
Marzemino d'Isera e d'Avio
Teroldego Rotaliano
Casteller
Serni
Valdadige (Etschtaler)
Vallagarina
Merlot atesino (Südtiroler Merlot)
Cabernet atesino (Südtiroler Cabernet)
Colli Trentini
Pinot nero atesino (Südtiroler Blauburgunder)
Pinot bianco atesino (Südtiroler Weissburgunder)
Moscato atesino (Südtiroler Muskateller)
Riesling atesino (Südtiroler Riesling)
Vino rosso alto-atesino (Südtiroler Rotwein)
Lagarino atesino (Südtiroler Lagrein)
Vino Santo trentino

Veneto

Valpolicella
Valpolicella superiore
Bardolino
Bardolino superiore
Soave
Soave superiore
Valpantena
Recioto veronese
Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene o Prosecco di Conegliano o Prosecco di Valdobbiadene
Garganega di Gambellara
Colli Euganei
Colli Trevigiani
Rosso dei Colli Veronesi
Prosecco dei Colli Trevigiani
Bianco e rosso dei Colli Berici
Bianco e rosso di Breganze
Merlot delle Venezie
Moscato d'Arquà
Vino veronese
Recioto di Soave
Recioto della Valpolicella
Breganze
Gambellara
Tocai di Lison
Vini del Piave o Piave
Merlot di Pramaggiore
Cabernet di Pramaggiore
Bianco di Custoza

Friuli-Venezia Giulia

Merlot friulano
Pinot grigio
Malvasia del Friuli e della Venezia Giulia
Aleatico del Friuli e della Venezia Giulia
Moscato del Friuli e della Venezia Giulia
Bianco e rosso dei Colli Goriziani
Bianco e rosso dei Colli Friulani
Riesling friulano
Collio goriziano o Collio
Grave del Friuli
Colli orientali del Friuli

Emilia-Romagna

Lambrusco di Sorbara
Albana di Romagna
Sangiovese di Romagna
Gutturnio dei Colli Piacentini
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Salamino di S. Croce
Lambrusco reggiano
Trebbiano di Romagna

Marche

Verdicchio dei Castelli di Jesi
Rosso piceno
Rosso piceno superiore
Rosso Conero
Verdicchio di Matelica
Bianchello di Metauro
Sangiovese dei Colli Pesaresi
Vernaccia di Serrapetrona

Toscana

Chianti
Chianti classico
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colline Senesi
Chianti Rufina
Chianti di Montalbano
Chianti Colline Pisane
Chianti Colline Aretine
Vin Santo toscano
Vin Nobile di Montepulciano
Montecarlo (bianco e rosso)
Brunello di Montalcino
Aleatico di Portoferraio
Moscatello di Montalcino
Elba bianco e rosso
Vernaccia di San Gimignano
Bianco di Pitigliano
Rosso delle Colline Lucchesi
Parrina
Bianco Vergine Valdichiana

Umbria

Orvieto
Torgiano rosso e bianco
Colli del Trasimeno

Lazio

Frascati
Marino
Moscato di Terracina
Malvasia di Grottaferrata o Grottaferrata
Aleatico viterbese
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
Cesanese del Piglio o Piglio
Castelli Romani
Colli Albani
Montecompatri-Colonna o Montecompatri o Colonna
Velletri
Colli Lanuviani
Lanuviano
Trebbiano d'Aprilia
Sangiovese d'Aprilia
Merlot d'Aprilia
Cori
Aleatico di Gradoli
Zagarolo
Cesanese d'Olevano o Cesanese di Affile

Abruzzi e Molise

Cerasuolo d'Abruzzo
Montepulciano d'Abruzzo
Trebbiano d'Abruzzo

Campania

Capri
Falerno
Fiano d'Avellino
Lachrima Christi del Vesuvio
Ravello
Gragnano
Conca (Campania)
Greco del Tufo (Campania)
Solopaca
Taurasi
Vesuvio
Ischia bianco e rosso
Ischia bianco superiore

Puglie e Lucania

Sansevero bianco, rosso e rosato
Torre Giulia di Cerignola
Aleatico di Puglie
Castell'Acquaro
Castel del Monte
Locorotondo
Barletta
Moscato di Trani
Aglianico del Vulture
Santo Stefano di Cerignola
Moscato di Salento o Salento
Primitivo di Manduria
Martina
Martinafranca
Squinzano
Primitivo del Tarantino

Malvasia di Brindisi
Malvasia del Vùlture
Matino
Ostuni (Ostuni Ottavianello)

Calabria

Moscato di Cosenza
Savuto
Cirò rosso e bianco rosato
Greco di Gerace (Calabria)
Lagrima di Castrovillari

Sicilia

Marsala
Moscato di Pantelleria o Moscato di Pantelleria Naturale o Moscato passito di Pantelleria o Passito di Pantelleria
Alcamo o Bianco Alcamo
Moscato di Noto
Moscato di Siracusa
Cerasuolo di Vittoria
Eloro
Etna
Corvo di Casteldaccia
Zucco secco
Moscato Lo Zucco
Faro (Sicilia)
Mamertino
Malvasia delle Lipari

Sardegna

Girò di Sardegna
Girò di Cagliari
Monica di Sardegna
Nasco
Nasco di Cagliari
Moscato di Campidano
Moscato di Tempio
Malvasia di Bosa
Vernaccia di Sardegna
Nuragus
Oliena
Vermentino di Gallura
Cannunau
Cannunao di Oristano
Monica di Cagliari
Moscato di Cagliari
Malvasia di Cagliari
Moscato di Sorso Sennori

ACQUE MINERALI, ALTRE ACQUE E PRODOTTI DERIVATI (sempre con la indicazione del luogo di origine citato nella lista)

San Pellegrino (Bergamo)
Acqua Minerale S Pellegrino

Recoaro (Vicenza)
Acqua Minerale Sorgente Lizzarda - Recoaro
Acqua oligo minerale Sorgente Loca - Recoaro

Bognanco (Novara)
Acqua Minerale Naturale Fonte Ausonia
Acqua Minerale Naturale Fonte San Lorenzo

Chianciano (Siena)
Acqua Santa di Chianciano
Sali epato-biliari di Chianciano

Nepi (Viterbo)
Acqua di Nepi

S Andrea (Parma)
Acqua Minerale S Andrea

Crodo (Novara)
Acqua Minerale Crodo Valle d'Oro
Acqua Minerale Crodo Cistella
Acqua Minerale Crodo Lisiel

S Bernardo (Cuneo)
Acqua Naturale S Bernardo

Castroreale Terme (Messina)
Acqua Minerale Ciappazzi

Fiuggi (Frosinone)
Acqua Oligo-minerale di Fiuggi
Acqua Anticolana

Sangemini (Terni)
Acqua Sangemini

Riardo (Caserta)
Acqua Minerale Ferrarelle
Acqua Minerale Naturale Eletta

Acqua Minerale Naturale Pliniana
Acqua Minerale Naturale Gloriosa

Monticchio (Potenza)

Acqua Minerale di Monticchio

Borgofranco d'Ivrea (Torino)

Acqua Minerale Romana
Acqua Minerale Laura

Panna (Firenze)

Acqua Minerale Panna

Anguillara Sabazia (Roma)

Acqua Minerale Claudia

Uliveto Terme (Pisa)

Acqua Minerale Uliveto

Nocera Umbra (Perugia)

Acqua Minerale Nocera Umbra

Peio (Trento)

Acqua Minerale Peio

Levico (Trento)

Acqua Minerale Arsenicale Ferruginosa Fonte di Levico
Acqua Naturale Arsenicale Ferruginosa Leggera di Levico
Acqua Oligo-minerale Cappuccio

Merano (Bolzano)

Acqua Oligo-minerale Merano (Meraner Tafelwasser)

Plose (Bolzano)

Acqua Minerale Plose (Plose Mineralwasser)

SUCCHI DI FRUTTA

Succo d'uva meranese (Meraner Kurtraubensaft)

PRODOTTI CASEARI (fatti salvi i diritti derivanti ai Paesi partecipanti alla Convenzione di Stresa del 1° giugno 1951)

Parmigiano reggiano
Grana padano
Grana
Gorgonzola
Fontina
Fontal
Asiago
Montasio
Taleggio
Italico
Caciocavallo
Provolone
Robiola
Robbiola
Stracchino
Mascherpone
Pecorino romano
Pecorino Canestrato siciliano
Pecorino di Moliterno
Fiorino sardo
Mozzarella
Scamorza
Crescenza
Pannerone
Provola
Pressato
Brà
Toma
Bitto
Robiolina
Canestrato pugliese
Cotronese
Provatura
Quartirolo
Ragusano
Formaggio Vezzena
Formaggio di Vipiteno (Sterzinger Käse)
Casatella trevigiana
Caciotta
Burro di Vipiteno (Sterzinger Butter)

FRUTTA E ORTAGGI

Limoni

Limoni di Favazzina
Verdelli di Sicilia
Limone Sfusato amalfitano

Arance

Tarocco di Lentini
Sanguinella di S. Maria di Licodia
Moro di Lentini
Sang Sang di Paternò

Mandarini

Mandarini di Paternò

Cedri

Cedro di Diamante

Pistacchi

Pistacchio di Bronte

Uve da tavola

Regina di Puglie
Pergolona dell'Abruzzo
Moscato di Lipari
Zibibbo di Pantelleria
Moscato di Terracina
Uva meranese (Meraner Kurtrauben)

Ciliege

Duroni di Cesena
Ciliegia di Asolo
Moretta di Vignola
Ciliegia tipica di Vignola

Olive

Oliva ascolana
Oliva nera di Gaeta

Mandorle

Mandorle di Avola

Noci

Noci di Sorrento

Lenticchie

Lenticchie di Onano

Nocciole

Nocciole di Avellino

Castagne

Marroni di Cuneo

Tartufi

Tartufo di Norcia
Tartufo di Alba
Tartufo bianco di Acqualagna

Pomodori

Tondo liscio di Sicilia
Pomodoro di Francavilla
Pomodoro San Marzano

Piselli

Verdone di Pedaso
Bianco di Bisceglie

Cipolle

Ramata vera di Parma
Cipolla Tropea
Cipolla gialla primaticcia di Felonica

Carciofi

Carciofo romanesco
Carciofo empolese
Carciofo di Niscemi
Carciofo spinoso di Sardegna

Cetrioli

Cetriolo di Folignano

Cavolfiori

Cavolfiore jesino

Peperoni

Peperoni di Napoli
Peperone quadrato di Asti

Patate

Patate novelle di Puglia
Patate novelle di Sicilia
Patate da semina della Pusteria (Pustertaler Saatkartoffel)

Agli

Aglio piacentino

Meloni

Melone viadanese

Fragole

Fragole di Treviso

Susine

Susina di Dro

Risi

Riso italiano
Arborio italiano
Carnaroli italiano
Razza 82 oppure R. 82 italiano
Rinaldi Bersani oppure R. B. italiano
Razza 77 oppure R. 77 italiano
Rizzotto italiano
Gigante Vercelli italiano
Vialone italiano
Vialone nano
Vialone nero
Maratelli italiano
Stirpe 136 italiano
Ardizzone italiano
Originario italiano
Balilla italiano
Ribo (R. B. 265) italiano
Roma (R. 264) italiano
Italpatna italiano

PRODOTTI PER LA MENSA

Miele d'Abruzzo
Grissino torinese
Grissino italiano
Pane di Fié (Völser Brot)
Zelten di Bolzano (Bozner Zelten)
Pane nero dell'Alto Adige (*Südtiroler Schwarzbrot*)
Pane della Val Venosta (Vintschgerbrot)
Mostarda veneta
Mostarda di Cremona
Olio d'oliva del Garda
Lievito bolzanese (Bozner Hefe)

PRODOTTI DOLCIARI

Panettone di Milano
Panforte di Siena
Torrone di Cremona
Torrone di Benevento
Amaretti di Saronno
Pandoro di Verona
Gianduiotto di Torino
Caramella di Torino
Balcoli di Venezia
Ricciarelli di Siena
Baci di Perugia
Mandorlato di Cologna Veneta
Cavallucci di Siena
Biscotti di Novara
Zucchero vanigliato bolzanese (Bozner Vanilea-Zucker)

PRODOTTI CONSERVATI (Conserve animali - Salumi)

Prosciutto S. Daniele
Prosciutto di Parma
Prosciutto vero originale dei Colli Mantovani
Prosciutto tipico di Modena
Salame italiano
Salame di Milano
Salame di Felino
Salame di Fabriano
Salame di Secondigliano
Salame di Cremona
Salame brianzolo
Salame trentino
Salame mantovano
Mortadella di Bologna
Zampone di Modena
Zampone italiano
Cotechino italiano
Cotechino di Modena
Salamini italiani alla cacciatora
Lonza italiana
Speck alto-atesino (Südtiroler Bauernspeck)
Coppa di Chiavenna
Soppressa trevigiana

OLII ESSENZIALI ED ESSENZE

Menta di Pancalieri
Violetta di Parma
Bergamotto di Calabria
Arancia dolce di Calabria
Arancia dolce di Sicilia
Limoni di Sicilia
Mandarino di Sicilia
Neroli d'Italia
Menta d'Italia o italiana
Timo rosso di Sicilia
Olio di lauro del Garda

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Prodotti del cuoio e delle pelli

Calzature di Varese
Calzature di Vigevano
Scarpette e pantofole di S. Daniele del Friuli
Cuoio ricamato dell'Alto Adige (Südtiroler Federkielstickerei)

Ceramiche e maioliche artistiche, vetri e vetrerie, marmi

Ceramiche e maioliche artistiche di:
Albissola, Assisi, Caltagirone, Castelli, Deruta, Doccia, Faenza, Gualdo Tadino, Grottaglie, Gubbio, Laveno, Montelupo Fiorentino, Nove, Oristano, Pesaro, Salerno, Sassari, Vietri sul Mare, Vinovo
Stufe di ceramica alto-atesine (Südtiroler Keramiköfen)
Perle, conterie e lavori di conterie veneziane
Vetri e vetrerie di Murano e di Empoli
Fiasco toscano
Vetri dipinti dell'Alto Adige (Südtiroler Glasmalerei)
Mosaici di vetro dell'Alto Adige (Südtiroler Glasmosaik)
Marmi del Trentino
Porfido di Bolzano (Bozner Porphyr)
Marmo di Lasa (Laaser Marmor)
Marmo dell'Alto Adige (Südtiroler Marmor)

Prodotti tessili

Merletti e ricami di
Assisi, Bosa, Burano, Cantù, Firenze, Pescocostanzo, Scanno, Santamargherita, Venezia, Offida
Merletti della Valle Aurina (Ahrntaler Spitzen)
Cappello di paglia di Firenze
Trecce Magliana o Milan
Paglie fiorentine
Cestinerie di Marostica, di Acquarica del Capo e sarda
Stoffe stampate a «ruggine» di Romagna
Tappeti sardi
Pezzotti della Valtellina
Seterie di Como
Passamaneria della Pusteria (Pustertaler Borten)
Tessiture artistiche alto-atesine (Südtiroler Kunstweberei)
Loden alto-atesino (Südtiroler Loden)
Tela Bolzano (Bozner Tuch)

Prodotti diversi

Alabastro di Volterra
Cammei e coralli di Torre del Greco
Intarsi di Sorrento
Sculture in legno di Val Gardena lavorate a mano (Handgeschnizte Grödner Holskulpturen)
Sculture e lavori in legno di Fiemme e di Fassa
Mobili in stile del Trentino
Mobili alto-atesini (Südtiroler Möbel)
Lavori artistici in rame e ottone del Trentino
Lavori in ferro battuto del Trentino
Ferro battuto dell'Alto Adige (Südtiroler Schmiedeisen)
Mazzolini di Bolzano (Bozner Rasierklingen)
Coltelleria di Maniago
Fisarmoniche e voci fisarmoniche italiane e marchigiane
Artigianato artistico alto-atesino.

ALLEGATO B (LISTA SPAGNOLA)

COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
Jérez - Xeres - Sherry - Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda	Chiclana de la Frontera
	Chipiona
	Jérez de la Frontera
	Puerto de Santa María
	Puerto Real
	Rota
	Sanlúcar de Barrameda
	Trebujena
Málaga	Archidona
	Competa
	Cuevas de San Marcos
	Málaga
	Montes de Málaga
	Ronda
	Torrox
	Vélez Málaga
Montillas y Moriles	Aguilar de la Frontera
	Cabra
	Córdoba
	Doña Mencía
	Los Moriles
	Lucena
	Montemayor
	Montilla
	Monturque
	Nueva Carteya
	Puente Genil
Rioja	*Rioja Alta:*
	Abalos
	Alesanco
	Alesón
	Anguciana
	Arenzana de Abajo
	Arenzana de Arriba

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Azofra
	Badaran
	Baños de Río Tobía
	Bobadilla
	Briñas
	Briones
	Camprovín
	Cañas
	Canillas
	Cárdenas
	Casalarreina
	Cellórigo
	Cenicero
	Cihuri
	Cordovín
	Cuzcurrita
	Entrena
	Fonzaleche
	Fuenmayor
	Gimileo
	Haro
	Herramélluri
	Hormilla
	Hormilleja
	Hornos de Moncalvillo
	Huércanos
	Leiva
	Logroño
	Manjarrés
	Medrano
	Nájera
	Navarrete
	Ochanduri
	Ollauri
	Rodezno
	Sajazarra
	San Asensio
	San Vicente
	Sojuela
	Sotés
	Tirgo
	Treviana
	Tricio
	Urunuela
	Ventosa

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Villalba de Rioja
	Villar de Torre
	Zarratón
	Rioja Alavesa
	Baños de Ebro
	Barriobusto
	Cripán
	Elciago
	Elvillar
	Labastida
	Labranza
	Laguardia
	Lanciego
	La Puebla de Labarca
	Leza
	Moreda de Alava
	Navaridas
	Oyón
	Salinillas de Buradón
	Samaniego
	Villabuena de Alava
	Yécora
	Rioja Baja:
	Agoncillo
	Alberite
	Alcanadre
	Aldeanueva de Ebro
	Alfaro
	Andosilla
	Arnedo
	Ausejo
	Autol
	Azagra
	Bergasa
	Calahorra
	Corera
	El Redal
	El Villar de Arnedo
	Galilea de Rioja
	Grávalos
	Lagunilla de Jubera

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Mendavia
	Murillo de Río Leza
	Ocón
	Pradejón
	Quel
	Ribafrecha
	Rincón de Soto
	San Adrián
	Santa Engrancia de Jubera
	Sartaguda
	Tudelilla
	Viana
	Villamediana de Iregua
Tarragona	Alcover
Tarragona clásico	Aleixar
Tarragona campo	Alforja
	Alió
	Almóster
	Altafulla
	Argentera (Tarragona)
	Ascó
	Benisanet
	Borjas del Campo
	Botarell
	Bráfin
	Cabacés
	Cambrils
	Capsanes
	Castellvell
	Catllar
	Colldejón
	Constantí
	Corbera
	Cornulleda
	Dosaiguas
	Gandesa
	García
	Garidells
	Ginestar
	Guiaméts
	La Canonja
	La Figuera
	La Nou de Gayá
	La Riera

Segue: COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	La Secuita
	La Selva (Tarragona)
	Marsá (Tarragona)
	Maslloréns
	Masó
	Maspujols
	Masroig
	Milá (Tarragona)
	Miravet
	Montbrió de Tarragona
	Montferrí
	Montroig
	Mora la Nueva
	Mora de Ebro
	Morell
	Nulles
	Pallaresos
	Perafort
	Pobla de Mafumet
	Pobla de Montornés
	Prades
	Pratdip
	Puigplat
	Renau
	Ruidecañas
	Ruidecóls
	Rodaña
	Rourell
	Ruidóns
	Salomó
	Tarragona
	Tivisa
	Torre de Fontambella
	Torre del Español
	Torredembarra
	Vallmell
	Valls
	Vandellós
	Vespella
	Vilabella
	Villalonga
	Vilanova de Escornalbou
	Vilaplana
	Vilarredona
	Vilaseca

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Vinebre
	Viñol y Archas
Priorato	Bellmunt
	Falset
	Gratallops
	La Morera de Montsant
	Lloá
	Mola
	Poboleda
	Porrera
	Reus
	Torroja
	Valls
	Vilella Alta
	Vilella Baja
Ribero	Arnoya
	Beade
	Carballeda de Avia
	Castrelo de Miño
	Cenlle
	Leiro
	Ribadavia
Valdeorras	El Barco
	El Bolló
	Carballeda de Valdeorras
	Laroco
	La Rúa
	Rubiana
	Villamartín
Alella	Alella
	Cabrils
	Martorellas
	Masnou
	Mongat
	Premiá de Mar
	San Ginés de Vilasar
	San Fausto de Campcentellas
	San Pedro de Premiá
	Santa María de Martorellas

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Teyá
	Tiana
	Vallromanas
Alicante	Agost
	Alicante
	Aspe
	Bañeres
	Benejama
	Biar
	Campo de Mirra
	Cañada de Alicante
	Castalla
	Elda
	Hondón de las Nieves
	Hondón de los Frailes
	Ibi
	La Algueña
	Monforte del Cid
	Monovar
	Novelda
	Onil
	Petrel
	Pinoso
	Salinas
	Sax
	Tibi
	Villena
	Alcalalí
	Beniarbeig
	Benichembla
	Benidoleig
	Benimeli
	Benisa
	Benitachell
	Calpe
	Castell de Castells
	Denia
	Gata de Gorgos
	Jalón
	Jávea
	Lliber
	Miraflor
	Murla

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Ondara
	Orba (Alicante)
	Parcent
	Pedreguer
	Sagra (Alicante)
	Sanet y Negrals
	Senija
	Setla y Mirarrosa
	Teulada (Alicante)
	Tormos
	Vall de Laguart
	Vergel
Valencia	Albaida
	Carlet
	Casinos
	Chelav
	Játiva
	Liria
	Ontemente
	Pedralba
	Sagunto
	Torrente
	Valencia
	Villar del Arzobispo
	Agullent
	Alcublas
	Alfarrasi
	Alpuente
	Aras de Alpuente
	Ayelo Malferit
	Baldovar
	Belgida
	Bellus
	Benaguacil
	Benicolet
	Beniganim
	Benisano
	Betera
	Bufali
	Bugarra
	Castellón de Rugat
	Catadau

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Cuatretonda
	Chulilla
	Guadasequies
	La Yesa
	Loriguilla
	Losa del Obispo
	Luchente
	Llombay
	Mogente
	Moncada
	Monserrat
	Montaverner
	Montesa
	Montichelvo
	Montroy
	Olleria
	Otos
	Palomas
	Picasent
	Puebla del Duch
	Real de Montroy
	Ribarroja
	Rugat
	Terrateig
	Titaguas
	Vallada
	Villamarchante
Utiel - Requena	Camporrobles
	Caudete de las Fuentes
	Fuenterrobles
	Requena
	Siete Aguas
	Sinares
	Utiel
	Venta del Moro
	Villagordo del Cabriel
	Calderón
	Campo Arcis
	Casas Eufemia
	Casas de Moya
	Casas de Pradas
	Casas del Rey
	Casas de Soto

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Hortunas
	Jaraguas
	La Portera
	La Torre (Utiel - Requena)
	Las Cuevas
	Las Monjas
	Los Cojos
	Los Corrales
	Los Duques
	Los Isidros
	Los Mancos
	Los Pedrones
	Los Ruices
	Pontón
	Rebollar
	San Antonio
	San Juán
	Sardineros
Cheste	Alborache
	Buñol
	Cheste
	Chiva
	Dos Aguas
	Godolleta
	Macastre
	Turis
	Yátova
Cariñena	Aguarón
	Alfamén
	Almonacid de la Sierra
	Alpartir
	Cariñena
	Consuenda
	Encinacorba
	Longares
	Paniza
	Tosos
	Villanueva del Huerva
Navarra	*Ribera Baja* (Navarra)
	Ablitas
	Arguedas
	Barillas

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Cascante
	Cintruénigo
	Corella (Navarra)
	Fitero
	Monteagudo
	Murchante
	Tudela
	Tulebras
	Ribera Alta (Navarra)
	Allo
	Arellano
	Armañanzàs
	Arroniz
	Basbarín
	Bargota
	Bervinzana
	Caparroso
	Carcar
	Carcastillo
	Cáseda
	Dicastillo
	Desojo
	El Busto
	Falces
	Funes
	Gallipienzo
	Lárraga
	Lazagurria
	Lerín
	Losada
	Los Arcos
	Luquín
	Marcilla
	Mélida
	Miranda de Arga
	Moretin
	Murillo el Cuende
	Murillo el Fruto
	Olite
	Oteiza
	Peralta
	Pitillas
	San Martín de Unx

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Sansoain
	Sansol
	Santacara
	Sesma
	Tafalla
	Tores del Río
	Ujué
	Villafranca (Navarra)
	Valdizarbe
	Averín
	Adios
	Añorbe
	Artajona
	Artazu
	Ayegui
	Barasoain
	Biurrun
	Cirauqui
	Enériz
	Estella
	Garinoain
	Legarda
	Leoz
	Mendigorria
	Muruzabal
	Obanos
	Oloriz
	Orisoain
	Pueyo
	Puente la Reina
	Tiebas
	Tiràbo
	Ucar
	Unzue
	Uterga
	Villatuerta
	Montaña (Navarra)
	Aibar
	Esclava
	Exprogui
	Javier
	Leache

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Lerga
	Liédana
	Lumbier
	Sada
	Sangüesa
Panadés	Aiguamurcia
	Albiñana
	Arbós
	Aviñonet
	Bañeras
	Begas
	Bellvey
	Cabrera de Igualada
	Calafell
	Cañellas
	Castellet y Cornal
	Castellvi de la Marca
	Creixell
	Cubellas
	Cunit
	Fontrubí
	Gelida
	La Bisbal del Panadés
	La Granada
	La Llanuca
	Las Cabañas
	Lloréns del Panadés
	Mediona
	Montmello
	Olérdola
	Olesa de Bonesvalls
	Olivella
	Pachs
	Pla del Panadés
	Pontons
	Puigdalba
	Roda de Bará
	San Cugat Sasgarrigas
	San Jaime dels Domenys
	San Martín Sarroca
	San Pedro de Ribas
	San Pedro de Riudevitlles
	San Quintín de Mediona
	San Sadurní de Noya
	Santa Fé de Panadés
	Santa Margarita y Monjos
	Santa Oliva
	San Vicente de Calders
	Sitges
	Subirats
	Torrelavid
	Torellas de Foix
	Vendrell
	Villafranca del Panadés
	Villanueva y Geltrú
	Vilovi
Jumilla	Albatana
	Fuente Alamo
	Hellín-Tobarra
	Jumilla
	Montealegre
	Ontur
Huelva	Almonte
	Beas
	Bollulos Par del Condado
	Bonares
	Chucena
	Hinojos
	La Palma del Condado
	Lucena del Puerto
	Manzanilla
	Moguer
	Niebla
	Palos de la Frontera
	Rociana del Condado
	San Juán del Puerto
	Trigueros
	Villalba del Alcor
	Vilarrasa
Mancha	Barrax
	El Bonillo
	Fuensanta
	La Herrera

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	La Roda
	Lezuza
	Minaya
	Montalvo
	Munera
	Ossa de Montiel
	Villarrobledo
	Albadalejo
	Alcázar de San Juán
	Alcolea de Calatrava
	Aldea del Rey
	Alhambra
	Almagro
	Almedina
	Almodóvar del Campo
	Arenas de San Juán
	Argamasilla de Alba
	Argamasilla de Calatrava
	Ballesteros de Calatrava
	Bolaños de Calatrava
	Calzada de Calatrava
	Campo de Criptana
	Caracuel
	Carrión de Calatrava
	Garrizosa
	Castellar de Santiago
	Ciudad Real
	Daimiel
	Fernáncaballero
	Fuenllana
	Fuente del Fresno
	Granátula de Calatrava
	Herencia
	La Solana
	Las Labores
	Malagón
	Manzanares
	Membrilla
	Miguelturra
	Montiel
	Pedro Muñoz
	Piedrabuena
	Poblete
	Porzuna

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Pozuelo de Calatrava
	Puebla del Príncipe
	Puerto Lápice
	San Carlos del Valle
	Santa Cruz de Mudela
	Socuéllamos
	Terrinches
	Tomelloso
	Torre de Juán Abad
	Torrenueva
	Torralba de Calatrava
	Venezuela de Calatrava
	Villahermosa
	Villamanrique
	Villamayor de Calatrava
	Villanueva de la Fuente
	Villar del Pozo
	Villarta de San Juán
	Villarubia de los Ojos
	Acebrón
	Alberca de Záncara
	Alcázar del Rey
	Alconchel de la Estrella
	Almendros
	Almonacid del Marquesado
	Atalaya de Cañavate
	Barajas de Melo
	Belinchón
	Belmonte (Mancha)
	Cañadajuncosa
	Carrascosa de Haro
	Casas de Fernando Alonso
	Casas de Guijarro
	Casas de Haro
	Casas de los Pinos
	Castillo de Garcimuñoz
	Cervera del Llano
	El Cañavate
	El Hito
	El Pedernoso
	El Provencio
	Fuente de Pedro Naharro
	Fuentelespino de Haro
	Honrubia

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Hontanaya
	Horcajo de Santiago
	Huelves
	La Almarcha
	La Hinojosa
	Las Mesas
	Las Pedroñeras
	Leganiel
	Los Hinojosos
	Montreal del Llano
	Montalbanejo
	Mota del Cuervo
	Olivares del Júcar
	Osa de la Vega
	Paredes
	Pinarejo
	Pozoamargo
	Pozorrubio
	Puebla de Almenara
	Rada de Haro
	Rozalén del Monte
	Saelices
	San Clemente (Mancha)
	Santa María del Campo Rus
	Santa María de los Llanos
	Sisante
	Tarancón
	Torrubia del Castillo
	Tresjuncos
	Tribaldos
	Uclés
	Vara del Rey
	Villaescusa de Haro
	Villalgardo del Marquesado
	Villamayor de Santiago
	Villar de Cañas
	Villar de la Encina
	Villarejo de Fuentes
	Villares de Saz
	Villarubio
	Zarza del Tajo
	Ajofrin
	Almonacid de Toledo
	Cabañas de Yepes

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Cabezamesada
	Camuñas
	Consuegra
	Corral de Almaguer
	Chueca
	Dosbarrios
	El Toboso
	Huerta de Valdecarábanos
	La Guardia (Mancha)
	La Puebla de Almoradiel
	La Villa de Don Fadrique
	Lillo
	Los Yébenes
	Madridejos
	Manzaneque
	Marjaliza
	Mascaraque
	Miguel Esteban
	Mora
	Nambroca
	Noblejas
	Ocaña
	Ontigola con Oreja
	Orgaz con Arísgotas
	Quero
	Quintanar de la Orden
	Romeral
	Santa Cruz de la Zarza
	Sonseca con Casalgordo
	Tembleque
	Turleque
	Urda
	Villacañas
	Villafranca de los Caballeros
	Villaminaya
	Villamuelas
	Villanueva de Alcardete
	Villanueva de Bogas
	Villarrubia de Santiago
	Villatobas
	Yepes
Manchuela	Abengibre
	Alatoz

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Albacete
	Alborea
	Alcalá del Júcar
	Balsa de Ves
	Carcelén
	Casas de Juan Núñez
	Casas de Ves
	Casas-Ibáñez
	Cenizate
	Fuentealbilla
	Golosalvo
	Jorquera
	La Gineta
	La Recueja
	Madrigueras
	Mahora
	Motilleja
	Navas de Jorquera
	Pozo-Lorente
	Tarazona de la Mancha
	Valdeganga
	Villa de Ves
	Villalgordo del Júcar
	Villamalea
	Villatoja
	Villavaliente
	Alarcón
	Aliaguilla
	Almodóvar del Pinar
	Barchín del Hoyo
	Buenacho de Alarcón
	Campillo de Altobuey
	Cardeneto
	Casasimarro
	Castillejo de Iniesta
	Chumillas
	El Herrumblar
	El Peral
	El Picazo
	Enguidanos
	Gabaldón
	Garaballa
	Granja de Iniesta
	Granja dé Campalbo

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Hontecillas
	Iniesta
	Landete
	La Pesquera
	Ledaña
	Minglanilla
	Mira (Manchuela)
	Montilla del Palancar
	Narboneta
	Olmedilla de Alarcón
	Paracuellos
	Piqueras del Castillo
	Pozoseco
	Puebla del Salvador
	Quintanar del Rey
	Rubielos Altos
	Rubielos Bajos
	Solera del Gabaldón
	Talayuelas
	Tébar
	Vallehermoso de la Fuente
	Valverdejo
	Villagarcía del Llano
	Villalpardo
	Villanueva de la Jara
	Villarta
	Villora
	Yémeda
Almansa	Almansa
	Alpera
	Bonete
	Caudete
	Chinchilla
	Corral Rubio
	Higueruela
	Hoya Gonzalo
	Pétrola
	Pozohondo
	Villar de Chinchilla
Méntrida	Alcabón
	Aldeaencabo
	Almorox

Segue: COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Arcicóllar
	Cámarena
	Camarenilla
	Cardiél de los Montes
	Carmena
	Carpio de Tajo
	Casarrubios del Monte
	Castillo de Bayuela
	Chozas de Canales
	Domingo Pérez
	El Casar de Escalona
	Escalona
	Escalonilla
	Fuensalida
	Garciatún
	Hinojosa de San Vicente
	Hormigos
	Huecas
	Los Cerralbos
	Maqueda
	Méntrida
	Nombela
	Noves
	Nuño Gómez
	Otero
	Paredes
	Pelahustán
	Portillo
	Puebla de Montalbán
	Quismondo
	Real de San Vicente
	Santa Cruz de Retamar
	Santa Olalla
	Torre de Esteban Hambrán
	Torrijos
	Val de Santo Domingo
	Valmojado
	Venta de Retamosa
	Villamiel
Valdepeñas	Santa Cruz de Mudela
	Valdepeñas
Conca de Barberá	Montblanch
	Espluga de Francolí

Segue: COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Vilavert
	Vallclara
	Vimbodí
	Blancafort
	Solivella
	Rocafort de Queralt
	Sarreal
	Pira
	Barberá (Conca de)
Tierra Alta	Arnés
	Batea
	Bot
	Caseras
	Corbera de Ebro
	Fatarella
	Gandesa
	Horta de San Juan
	Prat de Compte
	Pinell de Bray
	Pobla de Masaluca
	Villalba de los Arcos
Valle de Monterrey	Monterrey
	Verin
	Castrelo del Valle
	Oimbra
Yecla	Yecla
Ampurdán Costa Brava	La Junquera
	Agullana
	Darníus
	Buadella
	Terradas
	Cistella
	Cantallops
	Capmany
	Viure
	Pont de Molins
	Llers
	San Clemente Sasebas

Segue COMUNI E ZONE VITICOLE AUTORIZZATE AD UTILIZZARE LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE SOTTOSPECIFICATE

DENOMINAZIONI DI ORIGINE	COMUNI
	Masarach
	Cabanas
	Espolla
	Mollet de Perelada
	Perelada
	Rabós
	Vilamaniscle
	Garriguella
	Vilanova de la Mug
	Portbou
	Colera
	Llansa
	Vilajuiga
	Pou
	Puerto de la Selva
	Selva del Mar
	Palau - Sabadera
	Rosas
	Cadaqués

NOMI GEOGRAFICI DI COMUNI E ZONE VITICOLE TIPICHE

PROVINCE	COMUNI	ZONE
La Coruña	Betanzos	
	Santiago de Compostela	
Lugo	Amandi	
	Chantada	
	Monforte de Lemos	
	Navia de Suarna	
	Quiroga	
	San Clodio	
Orense	Carballino	Valle de Arnoya
	Los Peares	
	Manzaneda	
	Puebla de Trives	
Pontevedra	Barro	Valle del Salnés
	Caldas de Reyes	Albariño del Salnés
	Cambados	Cambados
	Meaño	Tierra de Cambados
	Meis	
	Portas	
	Poyo	
	Ribadumia	
	Sangenjo	
	Villagarcía	
	Villanueva de Arosa	
	Arbó	Condado del Miño
	Creciente	Condado del Tea
	Mondariz	Valle del Tea
	Las Nieves	
	Puenteares	
	Salceda	
	Salvatierra de Miño	
	El Rosal	El Rosal
	La Guardia (Pontevedra)	
	Tomiño	
	Tuy	Tierras de Hío y Aldán
		Valle Miñor
Oviedo	Cangas del Narcea	
Vizcaya	Baquio	
	Ondárroa	

Segue NOMI GEOGRAFICI DI COMUNI E ZONE VITICOLE TIPICHE

PROVINCE	COMUNI	ZONE
León	Cacabelos	El Bierzo
	Villafranca del Bierzo	
	Arganza	
	Toral de los Vados	
	Carracedelo	
	Ponferrada	
	Cabañas Raras	
	Sancedo	
	Priaranza del Bierzo	
	Cubillos del Sil	
	La Bañeza	La Bañeza
	León	
	Sahagún	
	Valencia de Don Juan	
Zamora	Benavente	
	Bermillo de Sayago	
	Fuentesauco	
	Toro	
	Villalpando	
	Zamora	
Salamanca	Peñaranda de Bracamonte	
	Sequeros	
Avila	Cebreros	Tierra de Cebreros
	Arévalo	
Burgos	Aranda de Duero	Ribera del Duero
	Roa	
Palencia	Palencia	El Cerrato
Valladolid	La Seca	Ribera del Duero
	Medina del Campo	Tierra de Medina
	Medina de Rioseco	La Nava
	Nava del Rey	
	Olmedo	
	Rueda	
	Tordesillas	
	Valoria la Buena	
	Valladolid	
	Vallalón de Campos	
	Cigales	
	Peñafiel	

Segue NOMI GEOGRAFICI DI COMUNI E ZONE VITICOLE TIPICHE

PROVINCE	COMUNI	ZONE
Huesca	Barbastro	Somontano
	Huesca	
Zaragoza	Calatayud	Campo de Calatayud
	Villalengua	
	Ateca	
	Munebrega	
	Miedes	
	Jarque	
	Cervera	
	Tierga	
	Villarroya de la Sierra	
	Maluenda	
	Borja	Campo de Borja
	Ainzón	
	Magallón	
	Pozuelo	
	Tabuenca	
	Fuendejalón	
	Almunia de Doña Godina	
	Daroca	
	Tarazona	
Teruel	Alcañiz	
	Calamocha	
	Hijar	
	Valderrobles	
Lérida	Borjas Blancas	
	Cervera	
Barcelona	Arenys de Mar	San Sadurní de Noya
	Barcelona	Malvasía de Sitges
	Granollers	
	Igualada	
	Manresa	
	Martorell	
	Mataró	
	Plá de Bajes	
	Sabadell	
	San Feliú de Llobregat	
	Tarrasa	
Baleares	Benisalem	
	Felanitx	

Segue: NOMI GEOGRAFICI DI COMUNI E ZONE VITICOLE TIPICHE

PROVINCE	COMUNI	ZONE
	Inca	
	Mallorca	
	Manacor	
	Menorca	
Cáceres	Cañameros	
	Montánchez	Montánchez
Badajoz	Alburquerque	Tierra de Barros
	Almendralejo	Almendralejo
	Badajoz	La Serena
	Guareña	
	Los Santos de Maimona	
	Mérida	
	Zafra	
Madrid	Cadalso de los Vidrios	Arganda
	Cenicientos	
	Chinchón	
	Colmenar de Oreja	
	Navalcarnero	
	San Martín de Valdeiglesias	
	Valmojado	
	Villa del Prado	
Alicante	Alcoy	
	Benejama	
	Callosa de Ensarriá	
	Jijona	
Almería	Laujar	
Castellón de la Plana	Albocácer	
	Castellón	
	San Mateo	
	Vinaroz	
Granada	Albondón	Costa de Granada
	Albuñol	
	Santa Fe de Granada	
Murcia	Bullas	
Islas Canarias		Malvasía de Tenerife
		Malvasia de Lanzarot

NOMI SPECIFICI DI VINI E BIBITE DERIVATE

VINI:
- Cava (vino spumoso)
- Granvás (vino spumoso)
- Vino enverado
- Chacolí
- Palo Cortado
- Solera
- Criadera

BIBITE DERIVATE:
- Sangría
- Clarea
- Zurra

(eccetto nelle bibite preparate nello stesso stabilimento per il consumo immediato. « rebus sic stantibus »)

NOMI GEOGRAFICI DI ALTRE BIBITE ALCOOLICHE

Aguardiente de caña de Motril
Anís de Cazalla (protetto con Denominazione di Origine)
Anís de Chinchón
Anís de la Costa Brava
Anís de Ojén
Anís de Rute
Ginebra de Menorca
Palo de Mallorca
Ron Canario
Ron de Motril
Ron Costa del Sol
Sidra de Asturias
Sidra de Beriatúa
Sidra de Ondárroa

NOMI GEOGRAFICI DI FRUTTI, PRODOTTI ORTICOLI
ED ALTRI PRODOTTI AGRICOLI E DEL BESTIAME E LORO ELABORAZIONE

FRUTTI E PRODOTTI ORTICOLI

Aceituna gordal de Sevilla
Aceituna manzanilla de Sevilla
Aceituna sevillana
Alcaparras de Mallorca
Alcaparras de Murcia
Alcaparras de Mallorca
Alcaparras de Tarragona
Avellanas de Tarragona

Cebollas de Liria
Cebollas de Valencia
Cerezas de Jerte
Ciruelas *claudias* de Tolosa
Dátiles de Elche
Espárragos de Aranjuez
Fresas y fresones de Aranjuez
Higos secos de Fraga
Higos secos de Huelva
Limones de Murcia
Melocotones de Aragón
Melocotones de Lérida
Melocotones de Murcia
Melocotones de Calanda
Melones de Elche
Melones tendrales de Valencia
Melones de Villaconejos
Naranja amarga de Sevilla
Pasas de Denia
Pasas de Málaga
Pepinos de Calahorra
Pepinos de Gran Canaria
Peras de Aranjuez
Peras limoneras de Extremadura
Peras limoneras de Lérida
Pimiento de Murcia
Pimiento de la Rioja
Plátanos de Canarias
Tomate de Alicante
Tomate de Canarias
Uvas de Aledo
Uvas de Almería
Uvas de Málaga

ALTRI PRODOTTI AGRICOLI

Azafrán de la Mancha
Claveles de la Maresma
Pimentón de Murcia
Pimentón de la Vera

PRODOTTI DEL BESTIAME E APICOLI

Butifarra catalana
Chorizo de Cantimpalos
Chorizo de Pamplona
Jamón de Jabugo
Jamón de Cumbres Mayores
Jamón de Trévelez
Jamón serrano
Lacón de Galicia
Miel de La Alcarria
Morcilla de Burgos
Queso de Burgos
Queso de Cabrales
Queso Gallego
Queso de Herencia
Queso de Idiazábal
Queso de Mahón (España)
Queso manchego
Queso del Roncal
Queso de San Simón
Queso de Villalón
Queso de Aragón
Queso de los Bellos (bellusco)
Queso de Cervera
Queso de Gobea
Queso de Grazalema
Queso de Orduña
Queso de Oropesa
Queso de los Pedroches
Queso de Puzol
Queso torta del Casar
Queso de la Armada
Queso del Cebrero
Queso de Gamonedo
Queso de León
Queso pasiego
Queso de Ulloa
Salchichón de Vich
Sobreasada de Mallorca

ELABORAZIONI E CONSERVE

Almendras de Alcalá
Callos madrileña (esclusivamente in conserva)
Callos riojana (esclusivamente in conserva)
Cigarrillos de Canarias
Cocido madrileño (esclusivamente in conserva)
Dulce de membrillo de Puente Genil
Fabada asturiana (esclusivamente in conserva)
Frutas confitadas de Aragón
Mantequilla de Soria
Mazapán de Toledo
Paella Valenciana (esclusivamente in conserva)
Puros de Canarias
Turrón de Alicante
Turrón de Guirlache de Zaragoza
Turrón de Jijona
Aceite de Baena

Aceite de Borjas Blancas
Aceite de Tortosa

NOMI GEOGRAFICI DI PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLI DI CUOIO

Marroquinería de Ubrique
Calzado de Elda
Calzado de Inca
Calzado de Menorca

ARTICOLI TESSILI

Alfombras de la Alpujarra
Alfombras de esparto de Ubeda
Bordados de Lagartera
Bordados de Mallorca
Goyescas, mantillas y velos de Granada
Mantas de Palencia
Paños de Sabadell
Paños de Tarrasa

CERAMICHE

Cerámica de Manises
Cerámica de Talavera
Porcelana del Bidasoa

MOBILI

Muebles de Manacor
Muebles de Sonseca

OREFICERIA, GIOIELLERIA, FILIGRANA, FUCINA

Artesanía de Eibar
Artesanía de Toledo
Bisutería de Menorca
Filigrana de Córdoba
Filigrana charra (Salamanca)
Hierros artísticos de Toledo
Perlas de Manacor o de Mallorca

ARMI

Armas de fuego de Eibar
Espadas y cuchillos de Toledo
Navajas y cuchillos de Albacete

NOMI GEOGRAFICI DI ACQUE MINERALI

Agua de Betelu
Agua de Carabaña
Agua de Verín
Agua de Lanjarón
Agua de Malavella
Agua de Mondariz
Agua de Solares

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **768.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori, con allegato e scambio di note, firmato a Roma il 22 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MALFATTI — COLOMBO — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

Essendo Parti della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

Desiderando concludere un Accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra e oltre i loro rispettivi territori;

Hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, salvo che il contesto non richieda diversamente:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include qualsiasi Annesso adottato ai sensi dell'Articolo 90 di detta Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione, ai sensi degli Articoli 90 e 94 della suddetta per quella parte di tali Annessi ed emendamenti che sono entrati in vigore per, o sono stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) il termine « autorità aeronautiche » sta ad indicare: nel caso della Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti-Direzione Generale dell'Aviazione Civile e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo; e, nel caso del Regno Unito, il Secretary of State for Trade e qualsiasi persona o ente autorizzato a svolgere una particolare funzione cui si riferisce il presente Accordo;

c) il termine « impresa designata » sta ad indicare un'impresa che è stata designata ed autorizzata in conformità con l'Articolo 4 del presente Accordo;

d) il termine « territorio » in relazione a uno Stato ha il significato ad esso attribuito nell'Articolo 2 della Convenzione;

e) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per motivi non di traffico » hanno i significati rispettivamente loro attribuiti nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le disposizioni del presente Accordo saranno soggette alle disposizioni della Convenzione, nella misura in cui tali disposizioni sono applicabili ai servizi aerei internazionali

Articolo 3

Concessione di Diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i seguenti diritti in relazione ai suoi servizi aerei internazionali regolari:

a) il diritto di volare attraverso il suo territorio senza atterrare;

b) il diritto di effettuare scali sul suo territorio per motivi non di traffico nell'ambito delle rotte specificate

2 Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei internazionali regolari sulle rotte specificate nella pertinente Sezione della Tabella allegata al presente Accordo Tali servizi e rotte sono qui di seguito indicati, rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate ». Nell'effettuare un servizio convenuto su una rotta specificata, le imprese designate da ciascuna Parte Contraente godranno, in aggiunta ai diritti specificati nel paragrafo 1 del presente Articolo, del diritto di effettuare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nella Tabella allegata al presente Accordo, allo scopo di prendere a bordo e sbarcare passeggeri e merci, ivi inclusa la posta.

3. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo (2) del presente Articolo dovrà essere inteso a conferire alle imprese di una delle Parti Contraenti il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, trasportati per noleggio o dietro compenso con destinazione verso un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4

Designazione delle Imprese

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte Contraente una o più imprese, allo scopo di effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. A ricezione di tali designazioni l'altra Parte Contraente dovrà, subordinatamente a quanto previsto nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, concedere senza indugio alla impresa o alle imprese così designate le appropriate autorizzazioni ad operare.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente potranno chiedere ad un'impresa designata dall'altra Parte Contraente di dare loro prova di essere qualificata a soddisfare le condizioni prescritte ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative normalmente e ragionevolmente applicate da tali autorità all'effettuazione di servizi aerei internazionali in conformità con le disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di concedere le autorizzazioni ad operare di cui al paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie all'esercizio da parte di una impresa designata dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, in qualsiasi caso in cui detta Parte Contraente non abbia la prova che la proprietà sostanziale e il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da suoi cittadini.

5 Quando un'impresa è stata in tal modo designata ed autorizzata, essa può iniziare in qualsiasi momento ad effettuare i servizi convenuti, a condizione che una tariffa, fissata in conformità con le disposizioni dell'Articolo 8 del presente Accordo, sia in vigore in relazione a tali servizi

Articolo 5

Revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare

1. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione ad operare o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo, da parte di una impresa designata dall'altra Parte Contraente, o di imporre quelle condizioni che possa ritenere necessarie per l'esercizio di questi diritti:

a) in qualsiasi caso in cui non abbia la prova che la proprietà sostanziale ed il controllo effettivo di tale impresa siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato l'impresa o da cittadini di tale Parte Contraente; oppure

b) nel caso in cui tale impresa non si conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative del Paese Contraente che concede tali diritti; oppure

c) nel caso in cui l'impresa manchi in altro modo di operare in conformità con le condizioni prescritte dal presente Accordo.

2. A meno che l'immediata revoca, sospensione o imposizione delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per impedire ulteriori violazioni di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, tale diritto verrà esercitato solo dopo consultazioni con l'altra Parte Contraente

Articolo 6

Esenzioni dai gravami su equipaggiamento, carburante, provviste, ecc

1 Gli aeromobili impiegati nei servizi aerei internazionali da una impresa designata di una Parte Contraente, così come il loro normale equipaggiamento, le parti di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo (ivi compresi cibi, bevande e tabacco) esistenti a bordo di tali aeromobili saranno esentati, all'arrivo nel ed alla partenza dal territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle spese di ispezione e da ogni diritto o tassa, sempre che tali equipaggiamenti e provviste rimangano a bordo degli aeromobili fino a quando non sono riesportati ovvero consumati nella parte del volo effettuata sopra il predetto territorio. I beni così esentati possono essere sbarcati solo col consenso delle autorità doganali dell'altra Parte Contraente

2. Saranno ugualmente esentati dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa:

a) il normale equipaggiamento e le provviste di bordo introdotti dall'estero o di produzione nazionale, imbarcati sul territorio di una Parte Contraente e destinati ad essere usati o consumati a bordo degli aerei in partenza impiegati nel servizio aereo internazionale da una impresa designata dell'altra Parte Contraente;

b) le parti di ricambio da impiegare sugli aeromobili di una impresa designata da una Parte Contraente, operanti nei servizi aerei internazionali, quando tali parti di ricambio sono prese a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente dopo essere state:

i) introdotte in tale territorio dalla stessa impresa designata, ovvero

ii) fornite a questa impresa dal mercato interno, ovvero

iii) fornite alla stessa impresa designata da altra impresa aerea fruente delle stesse esenzioni;

c) i carburanti e i lubrificanti, introdotti dall'estero o di produzione nazionale forniti nel territorio di una Parte Contraente agli aeromobili in partenza di una impresa aerea designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nei servizi aerei internazionali, anche quando questi rifornimenti sono destinati ad essere consumati nella parte di volo effettuata sopra il territorio della Parte Contraente nella quale sono stati presi a bordo.

3. L'equipaggiamento normale di bordo, nonchè i materiali e le provviste che godono delle esenzioni previste dai precedenti paragrafi non potranno essere usati o consumati per scopi diversi dai servizi aerei internazionali. Tutti i beni che non sono in tal modo usati o consumati dovranno essere riesportati, a meno che non sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'ammissione all'uso e consumo nazionale secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore sul territorio della Parte Contraente interessata. Fino al momento del loro uso o diversa destinazione può essere richiesto che i detti beni siano mantenuti sotto la vigilanza e il controllo doganale.

4 Le esenzioni previste dal presente Articolo saranno concesse senza pregiudizio del principio della reciprocità di trattamento e saranno subordinate all'osservanza delle formalità, limiti e condizioni applicabili in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative all'uopo in vigore nel territorio della Parte Contraente che concede le esenzioni. Queste esenzioni non si applicheranno ai diritti corrispondenti a servizi resi.

Articolo 7

Princìpi che regolano l'effettuazione dei servizi convenuti

1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti ad effettuare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2 Nell'effettuazione dei servizi convenuti, le imprese designate di ciascuna Parte Contraente terranno conto degli interessi delle imprese designate dell'altra Parte Contraente, in modo da non danneggiare indebitamente i servizi che queste ultime forniscono su tutte o parte delle stesse rotte.

3. I servizi convenuti forniti dalle imprese designate delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere come obiettivo primario di fornire, ad un ragionevole fattore di carico, una capacità idonea a coprire le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, provenienti da o destinati al territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa. Misure per il trasporto di passeggeri e merci, ivi inclusa la posta, sia imbarcata che sbarcata in punti delle rotte specificate nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato l'impresa, verranno adottate in conformità con i princìpi generali secondo cui la capacità dovrà essere in relazione:

a) alle esigenze del traffico da e per il territorio della Parte Contraente che ha designato l'impresa;

b) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa il servizio convenuto, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti dalle imprese degli Stati compresi nell'area; e

c) alle esigenze di operazioni a lungo percorso.

Articolo 8

Tariffe

1 Ai fini dei seguenti paragrafi, con il termine « tariffa » si intendono i prezzi da pagare per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni in base alle quali si applicano tali prezzi, ivi compresi i prezzi e le condizioni per le agenzie ed altri servizi ausiliari, escludendo però remunerazioni e condizioni per il trasporto della posta

2. Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di una Parte Contraente per il trasporto da o per il territorio dell'altra Parte Contraente dovranno essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i fattori connessi, ivi inclusi il costo di esercizio, un ragionevole profitto e le tariffe di altre imprese.

3 Le tariffe cui si fa riferimento al paragrafo (2) del presente Articolo dovranno, se possibile, essere concordate dalle imprese designate interessate di entrambe le Parti Contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese che operano su tutta o parte della rotta, e tale accordo dovrà, ogni qualvolta sarà possibile, essere raggiunto applicando le procedure dell'Associazione Internazionale per i Trasporti Aerei per l'elaborazione delle tariffe

4 Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno novanta (90) giorni prima della data proposta per la loro introduzione In casi speciali, questo periodo potrà essere ridotto, subordinatamente al consenso di dette autorità.

5. Tale consenso può essere dato espressamente Se nessuna delle due autorità aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in conformità con il paragrafo (4) del presente Articolo, tali tariffe saranno considerate approvate. Qualora il periodo per la presentazione venga ridotto, come previsto al paragrafo (4), le autorità aeronautiche potranno convenire che il periodo entro cui qualsiasi disapprovazione deve essere notificata sia inferiore a trenta (30) giorni.

6 Se una tariffa non può essere concordata in conformità con il paragrafo (3) del presente Articolo, o se, nel corso del periodo applicabile in conformità con il paragrafo (5) del presente Articolo, una delle autorità aeronautiche notifica all'altra autorità aeronautica la sua disapprovazione di una tariffa convenuta in conformità con le disposizioni del paragrafo (3) del presente Articolo, le autorità aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno, dopo consultazioni con le autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato di cui considerino utile il parere, adoperarsi al fine di determinare la tariffa di comune accordo

7 Se le autorità aeronautiche non possono convenire su alcuna tariffa presentata loro ai sensi del paragrafo (4) del presente Articolo, o sulla determinazione di qualsiasi tariffa ai sensi del paragrafo (6) del presente Articolo, la disputa verrà risolta in conformità con le disposizioni dell'Articolo 12 del presente Accordo.

8 Una tariffa fissata in conformità con le disposizioni del presente Articolo resterà in vigore finchè non venga fissata una nuova tariffa.

Articolo 9

Fornitura di dati statistici

Le autorità aeronautiche di una Parte Contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte Contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altri dati statistici che possono essere ragionevolmente necessari al fine di rivedere la capacita offerta sui servizi convenuti dalle imprese designate della Parte Contraente a cui per primo si fa riferimento nel presente Articolo. Tali dati includeranno tutte le informazioni necessarie per determinare l'ammontare di traffico trasportato da tali imprese sui servizi convenuti.

Articolo 10

Trasferimento di guadagni

Ciascuna Parte Contraente concede alle imprese designate dell'altra Parte Contraente il diritto al libero trasferimento delle eccedenze dei loro introiti sul suo territorio, rispetto alle loro spese in detto territorio. Tali trasferimenti verranno effettuati sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.

Articolo 11

Consultazioni

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, al fine di assicurare l'attuazione e il soddisfacente rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della Tabella allegata

2. Se una delle Parti Contraenti riterrà opportuno modificare i termini del presente Accordo, essa potrà in qualsiasi momento proporre per iscritto tali modifiche all'altra Parte Contraente. Le consultazioni tra le due Parti Contraenti in merito a tali modifiche proposte, potranno essere sia verbali che per iscritto e, salvo venga convenuto diversamente, dovranno iniziare entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta fatta da una delle Parti Contraenti

3 Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica dovrà essere concordata mediante consultazioni tra le autorita aeronautiche delle due Parti Contraenti.

4 Qualsiasi modifica al presente Accordo o al suo Allegato, in conformità con i paragrafi (2) e (3) del presente Articolo, entrerà in vigore quando essa sarà stata confermata da uno Scambio di Note attraverso i canali diplomatici.

Articolo 12

Risoluzione delle controversie

1 In caso di controversie tra le Parti Contraenti relativamente alla interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno in primo luogo adoperarsi per risolverla mediante negoziati.

2. Qualora le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere una soluzione attraverso negoziati, esse potranno convenire di deferire la controversia alla decisione di qualche persona o ente; se non convengono in tal senso, la controversia, su richiesta di una qualsiasi delle Parti Contraenti, sarà sottoposta alla decisione di un tribunale di tre arbitri, uno nominato da ciascuna Parte Contraente e il terzo che verrà designato dai due nominati nel modo suddetto. Ciascuna Parte Contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione da parte di una delle Parti Contraenti di una notifica, attraverso i canali diplomatici, dall'altra Parte di richiesta di arbitrato della controversia da parte di tale tribunale, e il terzo arbitro sarà designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una delle Parti Contraenti non nomina un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non è designato entro il periodo specificato, il Presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, designare un arbitro o arbitri a seconda del caso. In tale circostanza, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato terzo e agirà nelle vesti di Presidente del tribunale arbitrale.

3 Le Parti Contraenti si conformeranno a qualsiasi decisione espressa ai sensi del paragrafo (2) del presente Articolo.

Articolo 13

Denuncia

Una delle Parti Contraenti può in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo; tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. In tale caso, l'Accordo cesserà di essere in vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte Contraente, salvo che la notifica di denuncia non venga ritirata mediante accordo prima della scadenza di tale periodo. In mancanza di accusa di ricevuta da parte dell'altra Parte Contraente, si riterrà che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 14

Entrata in vigore

Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra Parte Contraente l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali richieste per l'en-

trata in vigore del presente Accordo il quale entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica, e da quella data sostituirà l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo ai Servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 25 giugno 1948.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in duplice originale a Roma il 22 novembre 1976 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:
Mario MONDELLO

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:
Alan CAMPBELL

ALLEGATO

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE I

Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo della Repubblica Italiana

Servizi misti e merci

a) Punti in Italia-Londra o Birminghan o Edimburgh o Glasgow o Manchester.

b) Roma-Atene-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Saigon-Hong Kong-Shanghai-Pechino-Tokyo

Note

(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio italiano

(2) L'uso del termine « o » nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati

(3) Sulla rotta *a)* i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Londra o Birminghan o Manchester.

(4) Nessun diritto di traffico può essere esercitato in alcuna direzione tra Atene e Hong Kong o tra Saigon e Hong Kong

(5) Su ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong. Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora nè l'uno nè l'altro puo essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa.

SEZIONE II

Rotte che possono essere operate da parte dell'Impresa o Imprese designate dal Governo del Regno Unito

Servizi misti e merci

a) Punti nel Regno Unito-Milano o Napoli o Roma o Torino o Venezia o Genova.

b) Londra-Roma-Cipro-Medio Oriente-Afghanistan-Pakistan-India-Sri Lanka-Nepal-Birmania-Thailandia-Hong Kong-Shangai-Pechino-Tokyo

Note

(1) Qualsiasi punto o punti potranno essere omessi su qualsiasi o tutti i voli, a condizione che tutti i servizi abbiano inizio sul territorio del Regno Unito.

(2) L'uso del termine « o » nella Tabella delle Rotte significa che i punti specificati non dovranno essere serviti dallo stesso servizio ma che potranno essere serviti contemporaneamente da servizi separati

(3) Sulla rotta *a*) i servizi merci possono essere effettuati solo per e da Milano o Roma o Torino

(4) Nessun diritto di traffico può essere esercitato in alcuna direzione tra Roma e Tokyo.

(5) Per ciascun singolo volo Shangai e/o Pechino potranno essere serviti prima o dopo Hong Kong Se uno dei due viene servito prima di Hong Kong, allora nè l'uno nè l'altro puo essere servito con lo stesso volo dopo Hong Kong o viceversa

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Italian Republic for Air Services between and beyond their Respective Territories, signed at Rome on 22nd November 1976 hereinafter referred to as the « Agreement » and to propose that the provisions regarding customs duties, inspection fees and other duties and taxes set out in Article 6 of the Agreement, shall be applied by each Contracting Party to non-scheduled international air services by airlines of the other Contracting Party.

If this proposal is acceptable to the Government of the Italian Republic, I have the honour to propose that this Note and Your Excellency's reply to that effect shall constitute an Agreement between the two Governments in this matter which shall enter into force on the same date as the Agreement.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration

Alan CAMPBELL

H E. Ambassador
Mario MONDELLO

Director General of Economic Affairs
Ministry for Foreign Affairs

ROME

Roma, 22 novembre 1976

Eccellenza.

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna la cui traduzione in lingua italiana è del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica Italiana per i servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 22 novembre 1976, da qui innanzi indicato come "l'Accordo", e di proporre che le disposizioni relative ai dazi doganali, alle spese di ispezione e ad ogni diritto e tassa previsti dall'Articolo 6 dell'Accordo saranno applicate da ciascuna Parte Contraente ai servizi aerei internazionali a domanda operati da imprese dell'altra Parte Contraente.

Se questa proposta è accettabile da parte del Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta al riguardo di V.E. costituiranno un accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla stessa data dell'Accordo ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

MONDELLO

S.E.
Sir Alan CAMPBELL K.C.M.G.

Ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord

ROMA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **769.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Principato del Liechtenstein in materia di sicurezza sociale, con protocollo finale, firmato a Vaduz l'11 novembre 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza il Principe Regnante del Liechtenstein, animati dal desiderio di agevolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale hanno convenuto di stipulare una Convenzione ed hanno a tal fine nominato quali loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana

Signor Giovanni VINCENTI MARERI, Consigliere d'Ambasciata

Sua Altezza il Principe del Liechtenstein

Signor Dr. Walter KIEBER, Capo del Governo del Principato del Liechtenstein

I Plenipotenziari, dopo lo scambio dei pieni poteri in buona e debita forma, hanno deciso quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione i termini sottoindicati hanno i seguenti significati:

1) « Cittadino »: per l'Italia, i cittadini italiani e per il Liechtenstein, i cittadini di questo Stato;

2) « Legislazione » le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni che si riferiscono ai rami della sicurezza sociale indicati all'articolo 2, paragrafo 1, in vigore nell'uno o nell'altro Stato contraente;

3) « Autorita competente »: per l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; per il Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein;

4) « Organismo » l'autorità o l'istituto cui è demandata l'applicazione delle legislazioni o parte di esse, indicate all'articolo 2;

5) « Organismo assicuratore competente » l'istituto assicuratore competente in base alla legislazione applicabile;

6) « Periodi assicurativi »: i periodi di contribuzione e i periodi equivalenti, nella misura in cui sono riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti;

7) « Periodi di contribuzione »: periodi per i quali, secondo la legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente i contributi sono stati versati o sono considerati versati;

8) « prestazioni in denaro », « rendita » o « pensione »: tutte le prestazioni in denaro, pensioni e rendite, compresi i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti;

9) « superstiti », « figli », e « familiari » si intendono le persone indicate come tali dalla legislazione applicabile

Articolo 2

1. — Ove la presente Convenzione non stabilisca altrimenti, essa si applica

— in Italia alle materie disciplinate dalla legislazione relativa

a) all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale;
b) alle prestazioni familiari;

— nel Liechtenstein alle materie disciplinate dalla legislazione relativa:

a) all'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti;
b) all'assicurazione di invalidità;
c) alle prestazioni familiari.

2 — La presente Convenzione si applica anche alle materie disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che codificano, modificano, o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo
Essa si applichera ugualmente alle materie disciplinate:

a) dalle leggi e dai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, semprechè un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
b) dalle leggi e dai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di persone, semprechè non vi sia al riguardo opposizione dalla Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte, entro tre mesi dalla ricezione di tali atti.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica, ove di seguito non si disponga altrimenti, ai cittadini del Liechtenstein ed ai cittadini italiani nonchè ai loro superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi.

Articolo 4

Le persone elencate all'articolo 3 godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni di cui all'articolo 2, ove nella presente Convenzione e nel suo protocollo finale non sia disposto altrimenti

Articolo 5

Fatta riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale, le persone elencate all'articolo 3, che a norma delle legislazioni di cui all'articolo 2 hanno diritto a prestazioni, ottengono tali prestazioni integralmente e senza limitazioni finchè risiedono nel territorio di uno dei due Stati contraenti. Con la stessa riserva le prestazioni elencate vengono concesse da uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato contraente ed ai loro superstiti residenti in un terzo Stato, alle stesse condizioni e nella stessa misura che ai propri cittadini ed ai loro superstiti che sono residenti in tale terzo Stato.

PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 6

1. — La legislazione applicabile è di regola quella della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione.

2. — Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, sia applicabile, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, la legislazione delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla quota di reddito realizzata sul rispettivo territorio

Articolo 7

1. — Il principio stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, è soggetto alle seguenti eccezioni:

a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi 24 mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio dell'altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima parte potrà in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le Autorità competenti delle due Parti;

b) i lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede;

c) le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera;

d) se un lavoratore dipendente da un'impresa esercente servizi di trasporto aereo con sede nel territorio di una delle Parti contraenti, è distaccato temporaneamente o in maniera durevole nel territorio dell'altra Parte, si applicano le disposizioni della prima Parte, come se fosse occupato sul territorio di quest'ultima;

e) i capi e i membri delle missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle *cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla* legislazione della Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte.

La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonchè alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.

2. — Le disposizioni del paragrafo 1, dalla lettera *a*) alla lettera *d*) valgono indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori

Articolo 8

Su richiesta congiunta del lavoratore e del datore di lavoro, le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono stabilire di comune accordo altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre a quelle previste dall'articolo 7.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo primo

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

Articolo 9

1. — I cittadini italiani hanno diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità del Liechtenstein se al verificarsi dell'evento assicurato sono stati versati a tale assicurazione contributi per almeno 5 anni interi.

2. — I cittadini italiani possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione previsti dall'assicurazione invalidità del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità abbiano pagato i contributi all'assicurazione del Liechtenstein almeno per 5 anni interi.

3. — Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano una attività lucrativa hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità abbiano risieduto nel Liechtenstein ininterrottamente durante almeno 5 anni. I figli minorenni di cittadini italiani residenti nel Liechtenstein possono beneficiare dei provvedimenti di integrazione, sussistendo i requisiti di legge, a condizione che il padre o la madre al verificarsi dell'invalidità abbia pagato i contributi all'assicurazione invalidità per almeno 5 anni oppure abbia risieduto nel Liechtenstein per 5 anni interi.

Articolo 10

I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie, ai sensi della legislazione del Liechtenstein fino a quando conservano la residenza nel Liechtenstein, e se immediatamente prima del mese a partire dal quale domandano la rendita vi abbiano risieduto ininterrottamente per 10 anni, quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per 5 anni quando si tratta di una rendita di invalidità o di superstiti o di una rendita di vecchiaia che le sostituisce.

Articolo 11.

I cittadini italiani hanno diritto agli assegni per grandi invalidi in base alla legislazione del Liechtenstein finchè risiedono nel Liechtenstein e se hanno versato contributi per 5 anni interi oppure nel caso che immediatamente prima del mese a partire dal quale si chiede l'assegno essi vi abbiano soggiornato ininterrottamente per 5 anni.

Articolo 12.

1. — Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui può aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Liechtenstein non raggiunga il dieci per cento della rendita ordinaria completa, a detto cittadino italiano verrà corrisposta, in luogo della suddetta rendita parziale, una indennità forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta.

Al cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Liechtenstein e che lascia definitivamente il territorio del Liechtenstein, viene ugualmente corrisposta detta indennità.

Gli interessati possono rinunciare al pagamento di tale indennità e chiedere che la stessa venga trasferita alle assicurazioni sociali italiane le quali corrisponderanno loro, al suo posto, una rendita vitalizia equivalente.

2. — Qualora l'indennità forfettaria sia stata versata dall'assicurazione del Liechtenstein nè il beneficiario nè i suoi superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione del Liechtenstein in virtù dei contributi precedentemente versati.

Articolo 13.

1 — Verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, i cittadini italiani hanno la facoltà di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro alla assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e invalidità del Liechtenstein, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato il Liechtenstein per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese.

Quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein, ciascuno di essi può chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Tuttavia quando sia stato effettuato il trasferimento dei soli contributi dalla moglie, il marito ha diritto ad una rendita semplice dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, con esclusione della rendita complementare per la moglie.

2. — I cittadini italiani i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1, così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein I contributi eventualmente versati all'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein successivamente al trasferimento non fanno del pari sorgere alcun diritto a prestazioni. Detti contributi possono, tuttavia, a domanda, formare oggetto di trasferimento alle assicurazioni italiane al verificarsi di uno degli eventi assicurati secondo la legislazione del Liechtenstein.

3 — Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell'assicurato o dei superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all'articolo 2 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all'assicurato o ai suoi superstiti dal trasferimento dei contributi alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.

Articolo 14

1. — Ai fini del diritto alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità, in base alla legislazione del Liechtenstein, sono considerati assicurati anche i cittadini italiani che:

a) hanno ottenuto il diritto alla rendita prima di lasciare il Liechtenstein o se

b) al momento del verificarsi dell'evento assicurato sono assicurati nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti italiana.

2 — Sono da considerare assicurati ai sensi del paragrafo 1 lettera *b*), i cittadini italiani soltanto:

a) se sono versati o dovuti dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, o nell'assicurazione facoltativa italiana;

b) nei periodi durante i quali hanno diritto a una pensione di invalidità delle assicurazioni sociali italiane;

c) durante i seguenti periodi assimilati secondo la legislazione italiana, nella misura in cui essi seguono immediatamente un periodo di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione italiana o del Liechtenstein; oppure un periodo di prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana, considerandosi neutro un periodo di dieci settimane al massimo tra la fine della assicurazione obbligatoria e l'inizio di un periodo assimilato;

— i periodi di malattia attestati in tempo utile fino ad una durata totale di dodici mesi;

— i periodi di ricovero in sanatorio per tubercolosi quando detto ricovero è accordato in virtu della assicurazione dell'interessato stesso;

— i periodi di godimento dell'indennità post-sanatoriale accordata in virtù dell'assicurazione dell'interessato stesso, nel limite di due anni dalla data in cui è stato dimesso dal sanatorio;

— i periodi di interruzione obbligatoria del lavoro durante la gravidanza e il puerperio per una durata massima di tre mesi prima e di otto settimane dopo il parto;

— i periodi di disoccupazione durante i quali è concessa l'indennità ordinaria di disoccupazione per una durata massima di centottanta giorni consecutivi.

Articolo 15

1. — Quando in base ài soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non può far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongono.

2. — Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Liechtenstein nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.

3 — Quando ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiane è concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione del Liechtenstein essa è calcolata come segue:

a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina in primo luogo l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tenere conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane.

Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione del Liechtenstein, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi e delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione italiana;

b) in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al *pro rata* della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia dei periodi compiuti nella assicurazione del Liechtenstein solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Articolo 16.

1. — I cittadini del Liechtenstein i quali, verificatosi l'evento assicurato in caso di vecchiaia ai sensi della legislazione italiana, nonostante l'applicazione dell'articolo 15 non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.

2 — Il cittadino del Liechtenstein che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non puo più far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.

Artcolo 17

1 — I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia ed i superstiti.

2. — Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione assoggettata a contribuzione nella assicurazione del Liechtenstein per la vecchiaia e i superstiti.

Capitolo secondo

PRESTAZIONI FAMILIARI

Articolo 18.

1. — I cittadini italiani che svolgono un'attività lavorativa nel Liechtenstein hanno in materia di prestazioni familiari gli stessi diritti dei cittadini del Liechtenstein residenti nel Liechtenstein indipendentemente dal luogo di residenza dei figli.

I cittadini del Liechtenstein che svolgono un'attività lavorativa in Italia hanno, relativamente alle prestazioni familiari, gli stessi diritti dei cittadini italiani che svolgono un'attività lavorativa in Italia, indipendentemente dal luogo di residenza dei familiari.

2. — Una persona, per la quale in un mese solare si applicano successivamente le norme di legge dell'uno e dell'altro Stato contraente, ha diritto per il mese solare in questione solo alle prestazioni familiari in base alle norme di legge del primo Stato contraente.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI VARIE

Capitolo primo

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19.

1. — Le Autorità e gli organismi delle Parti contraenti si presteranno reciproca collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

La collaborazione è gratuita, ad eccezione delle spese sostenute in contanti.

2. — Tale collaborazione vale anche per le visite mediche. La ripartizione delle spese per tali visite, comprese le spese di viaggio, di soggiorno per il periodo di osservazione nonchè delle altre in contanti verrà regolata nell'accordo di applicazione.

Articolo 20.

1. — Se i documenti o altre scritture da produrre agli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1 di una Parte contraente sono esenti o parzialmente esenti da imposte o tasse, comprese le tasse consolari e spese amministrative, tale esenzione è estesa anche ai documenti o altre scritture da produrre, per l'applicazione delle legislazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ad un organismo corrispondente dell'altra Parte contraente.

2. — I documenti da produrre, per l'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2, paragrafo 1, agli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non sono soggetti a legalizzazione ai fini dell'utilizzazione presso organismi dell'altra Parte contraente.

Articolo 21.

1. — Per l'attuazione della presente Convenzione le Autorità e gli organismi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, possono corrispondere direttamente tra loro, con l'assicurato ed i suoi rappresentanti.

2. — Nelle comunicazioni scritte essi possono usare la propria lingua ufficiale.

3. — Le decisioni dell'ente assicuratore di una Parte contraente possono essere comunicate alle persone residenti nell'altra Parte contraente direttamente mediante lettera raccomandata.

4. — Le Autorità e gli organismi di una Parte contraente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, non possono respingere richieste ed altri documenti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra Parte contraente.

Articolo 22.

1. — Le domande, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa da presentarsi in virtù della legislazione di una Parte contraente ad una Autorità, un organismo assicuratore oppure ad altro ufficio, sono considerati presentati all'ufficio competente se vengono presentati ad un corrispondente ufficio dell'altra Parte contraente; la data in cui le *domande*, dichiarazioni e mezzi d'impugnativa pervengono a questo ufficio vale come data di arrivo presso l'ufficio competente.

2 — Le domande, le dichiarazioni e i mezzi d'impugnativa vengono trasmessi immediatamente dall'ufficio al quale sono stati presentati all'ufficio competente dell'altra Parte contraente.

Capitolo secondo

APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 23

1 — Le Autorità competenti delle due Parti contraenti stabiliranno in un accordo le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

2 — Le Autorità competenti si dànno reciprocamente comunicazione delle disposizioni prese per l'applicazione della presente Convenzione nonchè delle disposizioni che modifichino o completino la loro legislazione, in conseguenza dell'applicazione della Convenzione.

3. — Per facilitare l'applicazione della presente Convenzione possono essere istituiti organismi di collegamento che saranno indicati nell'accordo di applicazione

Articolo 24

1. — Gli organismi obbligati ad effettuare pagamenti in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro Paese.

2 — Le Autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, altri modi di pagamento

Articolo 25

Se l'organismo di una Parte contraente ha versato per un determinato periodo di tempo anticipi o somme non dovute, il relativo importo potrà essere trattenuto soltanto sugli arretrati della corrispondente prestazione dovuti dall'organismo dell'altra Parte contraente.

Articolo 26

1 — I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione, di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione può, ove occorra, far proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi.

2 — La Commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3 — La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Liechtenstein.

4 — La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori

Articolo 27

1. — Nel caso che una controversia non possa essere risolta tramite la Commissione mista, essa verrà sottoposta ad un tribunale arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.

2 — Il tribunale arbitrale verrà formato di volta in volta; ogni Parte contraente nomina un membro ed entrambi i membri scelgono concordemente un cittadino di un terzo Paese come presidente che viene scelto dai Governi delle due Parti contraenti. I membri vengono nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi successivi alla comunicazione effettuata da una Parte contraente all'altra dell'intenzione di sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

3. — Se i termini di cui al paragrafo 2 non verranno rispettati, ogni parte contraente può chiedere al presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo di effettuare le nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di una Parte contraente oppure in qualche modo impedito, le nomine verranno effettuate dal vice presidente. Se anche il vice presidente è cittadino di una Parte contraente o se anche egli è impedito, le nomine verranno effettuate dal membro del tribunale che segue per ordine di importanza e che non è cittadino di una delle due Parti contraenti

4. — Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Parte contraente sostiene le spese del proprio membro nonchè della propria rappresentanza nella procedura del tribunale arbitrale; le spese del presidente e le altre spese verranno ripartite in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale arbitrale regola per proprio conto la propria procedura.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28.

1. — La presente Convenzione si applica, fatta riserva per l'articolo 29 anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.

2. — La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto a prestazioni per i periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

3. — Per la determinazione di un diritto a prestazioni in base alle disposizioni della presente Convenzione si terrà conto di tutti i periodi di contribuzione od equiparati nonchè di tutti i periodi di soggiorno compiuti in base alla legislazione di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. — La presente Convenzione non si applica a diritti soddisfatti mediante rimborso di contributi.

Articolo 29.

Le pensioni ordinarie dell'assicurazione di vecchiaia e per i superstiti del Liechtenstein vengono concesse in base alla presente Convenzione solo se l'evento assicurato si è verificato dopo il 31 dicembre 1959 e se i contributi non sono stati rimborsati.

Articolo 30.

Le pensioni o rendite determinate prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno ricalcolate a domanda, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. La nuova liquidazione può anche essere fatta d'ufficio. Una riliquidazione non può mai comportare una riduzione dei diritti precedenti.

Articolo 31.

Nei casi in cui in base alla legislazione applicabile la cittadinanza oppure la residenza dell'avente diritto non consente la concessione delle prestazioni ed in cui la presente Convenzione rimuova tale ostacolo, i termini per l'esercizio dei diritti nonchè i termini di prescrizione previsti dalle leggi delle Parti contraenti decorrono non prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 32.

Il Protocollo finale allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 33.

1. — La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica verranno scambiati appena possibile a Vaduz.

2. — Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati.

Articolo 34.

1. — La presente Convenzione viene stipulata per la durata di un anno. Essa si considera rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene denunciata da una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine annuale.

2. — In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni.

In fede di che i Plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Vaduz l'11 novembre 1976 in due originali, uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, entrambi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana
G. VINCENTI MARERI

Per il
Principato del Liechtenstein
W. KIEBER

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma in data odierna della Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Principato del Liechtenstein relativa alla sicurezza sociale (denominata qui appresso « la Convenzione ») i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno concordato le seguenti dichiarazioni

1 — Il principio dell'uguaglianza di trattamento ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione non si estende da parte del Liechtenstein alle disposizioni relative a:

a) l'assicurazione volontaria di vecchiaia e per i superstiti e l'assicurazione di invalidità per i cittadini del Liechtenstein all'estero;

b) l'asscurazione di vecchiaia e superstiti e l'assicurazione di invalidità dei cittadini del Liechtenstein che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Liechtenstein e che vengono da questi retribuiti;

c) le prestazioni di assistenza per i cittadini invalidi del Liechtenstein residenti all'estero.

2 — La Convenzione si applica anche ai profughi ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo statuto dei profughi se risiedono abitualmente nel territorio di una Parte contraente. Essa è del pari applicabile, alle stesse condizioni, anche ai loro familiari e superstiti, ove derivino i loro diritti dai detti profughi.

3. — Per « residenza » (Wohnsitz) ai sensi della legislazione del Liechtenstein relativa alle persone e alle società si intende: il luogo dove una persona dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente.

4 — La parità di trattamento — di cui all'articolo 4 della Convenzione — non può essere invocata per far sorgere un diritto a una rendita per orfano in favore di minori affidati.

5. — I cittadini italiani non residenti nel Liechtenstein, che hanno dovuto abbandonare la loro attività in tale Paese a seguito di un infortunio o di una malattia e che vi rimangono fino al verificarsi dell'evento assicurato, sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione del Liechtenstein ai fini della erogazione delle prestazioni dell'assicurazione invalidità. Essi devono pagare i contributi all'assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità nonchè alla « Familienausgleichskasse » come se avessero la loro residenza nel Liechtenstein.

6 — Per quel che riguarda il diritto alle rendite straordinarie la residenza nel Liechtenstein si considera ininterrotta ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione se il cittadino italiano lascia il Liechtenstein per una durata non superiore a tre mesi nel corso dell'anno civile I periodi durante i quali il cittadino italiano residente nel Liechtenstein è stato esonerato dalle assicurazioni vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein non vengono calcolati nel computo dei termini previsti all'articolo 10 della Convenzione.

7 — L'indennità forfettaria prevista all'articolo 12 paragrafo 1 della Convenzione è pari al valore attuale della rendita dovuta al verificarsi dell'evento assicurato in base alle disposizioni delle leggi del Liechtenstein oppure al valore attuale di detta rendita al momento in cui l'assicurato lascia definitivamente il Liechtenstein qualora questa partenza abbia luogo dopo la concessione della rendita.

8 — Le Autorità competenti possono, ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione, apportare di comune accordo modifiche ed integrazioni all'articolo 14 paragrafo 2.

9 — Nell'applicazione dell'articolo 28 paragrafo 1 della Convenzione per la concessione di rendite di invalidità a cittadini italiani in Italia si prende in considerazione il grado d'invalidità al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.

Il presente protocollo finale, che costituisce parte integrante della Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa in data odierna tra l'Italia ed il Liechtenstein, sarà ratificato e sarà valido alle stesse condizioni e per la stessa durata stabilite per la Convenzione medesima

Fatto in Vaduz l'11 novembre 1976 in due originali, uno in lingua italiana l'altro in lingua tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana
G VINCENTI MARERI

Per il
Principato del Liechtenstein
W KIEBER

Visto *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(8651188/6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.